

---

## LE POLITICHE FAMILIARI IN VALLE D'AOSTA

---

Lo sviluppo delle politiche dirette a garantire e a promuovere i diritti degli individui e a sostenere le responsabilità familiari, riveste una crescente importanza nell'ambito della programmazione delle politiche sociali.

I continui mutamenti che avvengono nei modi di formazione ed organizzazione della famiglia non consentono più di pensare ad essa in modo tradizionale con una rigida divisione dei ruoli tra i sessi ed una solidarietà estesa e prolungata tra le generazioni che consentiva una minore necessità di intervento da parte degli enti pubblici.

In quest'ottica che è stata approvata nel 1998, con anticipo su altre leggi regionali e statali, una legge regionale a sostegno delle responsabilità familiari (legge regionale 27 maggio 1998, n.44 "Iniziative a favore della famiglia"), attuando e progettando interventi per offrire alle famiglie che vivono in Valle d'Aosta sostegni per affrontare le responsabilità quotidiane o particolari situazioni di bisogno; riconoscendo la necessità di programmare e valutare le politiche sociali nella loro interezza, incentrandole sulla famiglia e sui suoi bisogni ed evitando una parcellizzazione degli interventi nei diversi settori del bisogno sociale e socio-assistenziale.

Con questa legge si è voluto dare avvio ad una politica regionale a favore della famiglia che fosse diretta a tutte le famiglie residenti in Valle d'Aosta, prendendo coscienza dei mutamenti avvenuti nella nostra regione nei modi di formazione ed organizzazione della famiglia stessa. Infatti, all'art. 1 comma 1, la Regione riconosce i diritti ed il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Peraltro, al comma 2 dello stesso articolo, si sancisce che la Regione, ai fini dell'applicazione della legge, riconosce come "formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata: fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori"<sup>1</sup>.

La legge regionale a favore della famiglia ha dato avvio alla promozione ed allo sviluppo di iniziative dirette al suo sostegno come soggetto sociale ed a garantire e promuovere i diritti di tutti i suoi membri nelle diverse fasi del ciclo della vita. A tal fine, gli interventi contenuti nella legge regionale sono andati ad integrare quelli già esistenti ed attuati nell'ambito delle politiche socio-sanitarie a favore dei minori, dei soggetti portatori di handicap e delle persone anziane ed inabili.

La legge regionale n. 44/1998 ha dato inoltre avvio al riconoscimento esplicito delle responsabilità familiari ed al sostegno che queste necessitano, identificando la famiglia e l'associazionismo familiare come soggetti unitari ed attivi nel campo delle politiche sociali.

La Valle d'Aosta infatti, con l'obiettivo di valorizzare le solidarietà interne della famiglia e delle reti parentali, è impegnata a contribuire fino all'80% per la realizzazione di progetti sperimentali formulati e gestiti direttamente dalle famiglie, organizzate anche in cooperative ed associazioni, relativi a servizi di natura assistenziale ed educativa. L'obiettivo è quello di realizzare una politica sociale nella quale la famiglia è considerata protagonista e soggetto sociale inserito nella comunità locale.

I principi contenuti nella legge regionale a favore della famiglia si inseriscono armoniosamente nelle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

La legge nazionale prevede infatti che il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali riconosca e sostenga il ruolo "peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale". La valorizzazione ed il sostegno delle responsabilità familiari sono obiettivi che l'insieme di interventi di politica sociale deve perseguire. Alle famiglie deve essere garantito un ruolo attivo nella formazione di interventi e progetti per l'offerta e la valutazione dei servizi. Sempre secondo la legge, compito degli interventi di politica sociale è, inoltre, il sostegno della cooperazione, del mutuo aiuto e dell'associazionismo delle famiglie.

La Regione ha quindi anticipato i principi contenuti nella legge quadro per l'assistenza nazionale, impegnandosi a valorizzare e sostenere le responsabilità familiari attraverso la promozione di una politica sociale per la famiglia simile a quella delineata dalla legge 328/2000.

Nell'ambito delle disposizioni contenute nella legge regionale sulla famiglia, nel novembre del 2001 ha avuto luogo la 1<sup>a</sup> Conferenza regionale sulla famiglia alla quale hanno partecipato esponenti delle collettività locali, dell'Azienda U.S.L., degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle famiglie medesime. La Conferenza ha consentito di approfondire e valutare la situazione delle famiglie valdostane, di esaminare le politiche attuate nei confronti delle stesse e l'operato dei servizi sociali, non solo in relazione all'applicazione della legge regionale n. 44/1998, ma tenendo conto del quadro generale normativo ed operativo. La Conferenza è stato anche il momento in cui si sono potute avanzare proposte sulle politiche regionali familiari ed i conseguenti eventuali adeguamenti dei servizi, concordando sul fatto che la famiglia, comunque formata, è la prima comunità di base, cui è affidato il compito di generare ed educare i cittadini. Essendo questo il suo valore aggiunto, che travalica la questione dei rapporti personali tra i suoi membri, è compito della Pubblica Amministrazione favorire il consolidamento del nucleo familiare ed incentivarne i diritti e le funzioni sociali.

Dai lavori della Conferenza è inoltre emersa l'esigenza, raccolta dall'Amministrazione regionale, di sviluppare un maggiore impegno regionale rispetto all'azione di accompagnamento degli attori non istituzionali e degli enti locali, valorizzando l'operatività e le esperienze più significative che si sono concretizzate nell'ambito dei servizi seguendo un approccio "dal basso verso l'alto".

La Conferenza ha dimostrato anche che l'ambito familiare, con le sue molteplici implicazioni e funzioni sociali, affettive, culturali e di identificazione, in quanto patrimonio irrinunciabile della collettività, interessa le politiche pubbliche in generale: dunque non solo quelle sociali, ma anche quelle riguardanti l'istruzione, i trasporti e l'abitazione.

## **INIZIATIVE E SERVIZI SANITARI PER LA FAMIGLIA**

Le iniziative ed i servizi di carattere sanitario hanno lo scopo precipuo di:

- prevenire e conservare la salute dei singoli e della collettività ed offrire nel contempo alla famiglia il sostegno necessario per garantire tale obiettivo;
- di curare in presenza di malattia, ma anche di sostenere ed aiutare, al fine di garantire al malato ed alla sua famiglia una dignitosa qualità della vita;
- offrire, in presenza di esiti invalidanti di malattia, supporto per riacquistare o mantenere capacità residue tese all'autonomia per quanto possibile, e al mantenimento della persona nel proprio domicilio.

### **Il percorso "nascita" e gli interventi di sostegno alla genitorialità**

La legge regionale n. 44/1998 ha previsto l'attivazione del "*percorso nascita*", all'interno del quale sono attivati corsi di preparazione alla nascita, che forniscono indicazioni sull'allattamento, puerperio, alimentazione, depressione post-partum, manualità con il bambino e prime norme di puericoltura.

Nel 2001 i corsi di preparazione alla nascita tenuti dalle ostetriche hanno avuto luogo a livello territoriale ed hanno coinvolto 370 persone (donne e uomini), facendo registrare un incremento di partecipanti rispetto al 2000.

Particolare impegno è stato dedicato alle attività rivolte ai nuovi nati a seguito delle dimissioni precoci della madre e del bambino che implicano, nei primi giorni di vita, una presa in carico da parte dei servizi territoriali a sostegno della famiglia nel difficile momento del rientro al domicilio.

Per quanto concerne le attività vaccinali si è dato corso al progetto regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 5 febbraio 2001 nelle sue diverse fasi.

Sulla base del progetto del Decreto Ministeriale che aveva approvato il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva e del "Piano Nazionale Vaccini", in tutte le sedi preposte alla somministrazione dei vaccini raccomandati (obbligatori e facoltativi) si è applicato il calendario vaccinale programmando le sedute in modo da garantire la presenza sia del personale sanitario che di quello medico (pediatri consultoriali e medici di sanità pubblica).

Sempre con riferimento ai minori e alla prima infanzia sono state attivate numerose iniziative specifiche.

E' stato effettuato il "Boel test", una metodica utilizzata per il controllo dello sviluppo generale e della funzione attentiva dei bambini tra il 7° e l'8° mese e mezzo.

I corsi sul massaggio infantile, quale mezzo privilegiato per comunicare con il proprio bambino, realizzati ad Aosta e a Donnas, hanno coinvolto genitori e bambini in piccoli gruppi per 4/5 incontri della durata di un'ora cadauno.

A seguito di segnalazione di casi di pediculosi in ambito scolastico si è lavorato per elaborare linee guida per la prevenzione, profilassi e cura della pediculosi del capo che sono state inviate a tutti gli operatori sanitari, alla Sovrintendente agli studi, ai dirigenti scolastici ed alle famiglie.

Nella tabella di seguito riportata vengono esposti numericamente gli interventi attuati nel 2001 dal personale sanitario (assistenti sanitarie volontarie, ostetriche, vigilatrici di infanzia).

**Tabella 12. Attività anno 2001.**

interventi diretti tipologia	n. di prestazioni	sede di erogazione		
		consultorio	strutture esterne	scuola
Preparazione al parto	228	228		
Massaggio infantile	241	241		
Boel test	725	725		
Consulenze	9.121	9.029	97	5
Sostegno all'allattamento	507	507		
Controllo dell'accrescimento	1.785	1.785		
Medicazione ombelico	186	186		
Educazione alimentare	699	699		
Controllo igienico e sanitario	125	125		
Tempi di reazione	84	84		
Indagine epidemiologica	717		104	613
Tine test	171	171		
Vaccinazioni	9.736	9.736		
<b>Totale</b>	<b>24.496</b>	<b>23.687</b>	<b>201</b>	<b>618</b>

Fonte: Azienda USL della Valle d'Aosta

### **Il sostegno alle coppie in difficoltà**

Il servizio di consulenza legale, erogato a livello distrettuale già nel 2000 con consulenti esterni all'Azienda U.S.L., a partire dal mese di luglio 2001 è stato svolto da un legale dipendente dell'Azienda e viene assicurato nei presidi di Aosta e Donnas, ove maggiore è stata anche in passato la richiesta di tale consulenza. Il servizio ha l'obiettivo di informare, proporre, consigliare ed indirizzare i cittadini verso le differenti opportunità giuridiche nell'ambito dei rapporti matrimoniali e di successione. Anche nel caso del servizio di assistenza legale sono soprattutto le donne a rivolgersi: nel periodo luglio-dicembre 2001, gli utenti sono stati 61, dei quali 13 uomini e 48 donne. Le richieste si sono concentrate nell'iter procedimentale per raggiungere la sentenza omologa di separazione consensuale o la sentenza di merito in caso di separazione giudiziale; i presupposti, l'entità e la modificabilità dell'assegno di mantenimento relativo al soggetto economicamente debole della coppia ed ai figli minori in caso di affidamento, la possibilità di cambio di residenza per il coniuge affidatario o di allontanamento dal domicilio

domestico. Altri problemi hanno riguardato l'affidamento congiunto alternato dei minori, la comunione dei beni, i rapporti conflittuali tra genitori e nonni per l'educazione dei figli minori. Questo servizio, offerto nell'ambito dei consultori familiari, è risultato rispondente all'obiettivo di sostenere le famiglie, soprattutto nei momenti di crisi e difficoltà.

## POLITICHE PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI FINO A 3 ANNI

### Il sostegno economico per crescere i più piccoli

L'interesse della Valle d'Aosta ad istituire nuove forme di sostegno alle responsabilità derivanti dalla crescita di un figlio in tenera età ha portato all'erogazione, sempre nell'ambito degli interventi diretti a promuovere e sostenere la famiglia, di una prestazione economica, *l'assegno post-natale*, che ha l'obiettivo di contribuire alle maggiori spese derivanti dalla nascita di un figlio. L'assegno, che è erogato a favore di minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 3 anni, 0-5 nel caso di adozione o affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale disposto dal Tribunale per i minorenni, viene concesso per un periodo massimo di 3 annualità. Il contributo regionale viene erogato in un'unica soluzione annuale per i primi 3 anni di vita del bambino e/o per i primi 3 anni di permanenza del bambino nel nucleo familiare.

Con deliberazione n. 325 del 12 febbraio 2001, la Giunta regionale ha stabilito gli importi dell'assegno in £. 1.000.000 per il primo figlio, £. 1.500.000 per il secondo e £.2.000.000 per il terzo. Per ogni figlio nato dopo il terzo vi è un ulteriore aumento dell'assegno di £.500.000 all'anno<sup>2</sup>

Per accedere all'assegno post-natale, i nuclei familiari devono dimostrare di avere un reddito annuo lordo complessivo non superiore a quello stabilito dalla Giunta regionale sulla base del numero dei componenti del nucleo anagrafico.

Di seguito sono riportati i parametri di reddito fissati nella stessa deliberazione di cui sopra:

**Tabella 13. Limiti di reddito per accedere all'assegno post-natale.**

<b>Composizione del nucleo anagrafico</b>	<b>Reddito annuo lordo complessivo non superiore a:</b>	
nucleo composto da 2 persone	£. 52.410.000	27.067,51 Euro
nucleo composto da 3 persone	£.57.227.000	29.555,28 Euro
nucleo composto da 4 persone	£.62.044.000	32.043,05 Euro
nucleo composto da 5 persone	£.66.863.000	34.531,86 Euro
nucleo composto da 6 persone	£.71.682.000	37.020,66 Euro
nucleo composto da 7 persone	£.78.104.000	40.337,35 Euro
nucleo composto da 8 persone	£.82.992.000	42.825,64 Euro

Dal 2001 non possono ricevere l'assegno post-natale regionale per l'annualità i nuclei familiari che beneficiano dell'assegno di maternità statale erogato dai comuni; il contributo statale viene concesso, nel rispetto di parametri di reddito predefiniti, per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 alle madri o, se assenti, ai padri che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità. Il contributo statale, erogato per un massimo di 5 mensilità, è di £. 200.000 mensili per i bambini nati dopo il 1° luglio 1999, £. 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000 e di £.500.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2001<sup>3</sup>

Dal 2000 tale contributo viene erogato anche in caso di adozione o affidamento preadottivo per ogni figlio nato (per i parti gemellari è riconosciuto il diritto a percepire due assegni).

Nel 2001 sono state esaminate e liquidate tutte le domande la cui documentazione reddituale è pervenuta entro il termine del 31 luglio 2001 (in totale 2.393 di cui: 1540 bambini nati dal 24 giugno

1997 al 31 dicembre 1999 e 853 bambini nati nel 2000); i bambini ammessi per la prima volta nel 2001 a beneficiare di questo contributo sono stati 755, con un impegno di spesa di £. 4.477.244.000.

Un'altra prestazione economica prevista dalla legge a favore della famiglia é l'erogazione di un *contributo alle gestanti sole* che si trovano in situazione di disagio. L'intervento economico va ad inserirsi, previa domanda da parte dell'interessata, in un progetto personalizzato che deve essere elaborato dall'équipe multidisciplinare di zona. Il contributo può essere a carattere continuativo o "una tantum" ed é relativo al periodo della gravidanza e dei primi tre mesi di vita del bambino.

L'intervento regionale é pari alla differenza tra l'importo massimo del contributo, pari al reddito medio individuale mensile rilevato in Valle d'Aosta dall'ISTAT nell'anno precedente quello della richiesta (£.1.736.057 nel 2000<sup>4</sup>), ed il reddito di cui é titolare la richiedente, che comprende tutte le entrate economiche. Nel 2001 è stato erogato un contributo ad una gestante sola.

### **I servizi socio educativi per la prima infanzia**

La legge regionale n.44/1998 contiene l'impegno da parte della Regione a promuovere progetti, incentivare e sostenere iniziative promosse da enti locali, da associazioni di famiglie, dal privato sociale, nonché da singoli cittadini, relativi al potenziamento ed alla differenziazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni delle famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali ha commissionato una ricerca per conoscere le esigenze, la valutazione e le attese delle famiglie valdostane rispetto ai servizi per la prima infanzia esistenti e sui possibili servizi alternativi.

La ricerca, denominata "Projét Bébé, servizi all'infanzia ed all'occupazione femminile" e finanziata dal Fondo Sociale Europeo, sull'asse NOW (New Opportunities for Women), é stata effettuata nel 2000. I risultati hanno messo in luce come la famiglia, intesa anche in senso allargato, costituisca in Valle d'Aosta, come nel resto d'Italia, la sede privilegiata per l'educazione e la custodia dei bambini tra 0 e 3 anni. Nonostante il riconoscimento dell'importante ruolo educativo da parte dell'asilo nido, l'utilizzo dei servizi esterni alla famiglia é in prevalenza influenzato dal lavoro extra-domestico della madre e dall'assenza di altri familiari disponibili alla cura dei bambini. L'indagine inoltre ha messo in luce con chiarezza il ruolo che i nonni svolgono nella cura dei più piccoli, costituendo la risorsa primaria per le famiglie con bambini in tenera età.

Dall'indagine emerge comunque l'importante ruolo educativo riconosciuto all'asilo nido. Il fatto che le famiglie dichiarino di preferire le cure dei familiari dimostra il ruolo importante attribuito ai valori familiari. Tuttavia, i mutamenti che stanno avvenendo nei modi di formazione e di organizzazione della famiglia non consentono più di pensare ad una famiglia di tipo tradizionale alla quale possa essere affidata in via esclusiva la cura dei bambini. La massiccia presenza delle donne valdostane nel mercato del lavoro e l'allungamento dell'età pensionabile costituiscono cambiamenti che rendono necessaria l'offerta di servizi per l'educazione e la cura dei bambini anche in tenera età. Tali cambiamenti devono essere recepiti dal sistema delle politiche familiari sostenendo tutte le famiglie, anche quelle che per scelta educativa o per necessità familiari hanno bisogno di usufruire di servizi che promuovano o agevolino la conciliazione tra responsabilità familiari e quelle di tipo lavorativo, considerando la necessità di garantire e promuovere i diritti dei bambini all'educazione ed alla socializzazione extra-familiare.

Tenendo conto sia del ruolo centrale della famiglia nell'educazione dei bambini fino a 3 anni di età sia della necessità di offrirle servizi che ne consentano l'utilizzo con frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee, la Valle d'Aosta ha programmato e avviato diverse iniziative per l'ampliamento dell'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Tale offerta è inoltre orientata a dare risposte alle esigenze delle famiglie che vivono in aree della regione che, per motivi geo-territoriali demografici e socio-economici, non rendono ipotizzabile l'apertura di strutture di tipo tradizionale.

Fino al 1997 infatti, *l'asilo nido* è stato l'unico servizio previsto dalla normativa regionale (Piano socio-sanitario regionale 1997/1999) per i bambini nella fascia di età tra 0 e 3 anni.

Le modalità di gestione e di finanziamento di questo servizio sono disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1994, n.77 "Norme in materia di asili nido", come modificata dalla legge regionale del 27 gennaio 1999, n.4. L'asilo nido è definito dalla legge come un servizio socio-educativo, aperto a tutti i bambini di età inferiore ai 3 anni il cui scopo fondamentale è quello di concorrere allo sviluppo della personalità tramite attività formative, educative e pedagogiche.

La competenza sulla gestione delle strutture appartiene agli Enti Locali; essi possono esercitarla in forma diretta o indiretta: in quest'ultimo caso la legge prevede che le convenzioni siano stipulate prioritariamente con cooperative sociali.

La legge regionale stabilisce che l'asilo nido può essere aperto 6 giorni alla settimana, di cui 5 con apertura anche pomeridiana; l'orario di apertura deve essere compreso tra le 7.30 e le 18.00. Un importante riconoscimento alle diverse esigenze che le famiglie possono avere nella fruizione di questo servizio è dato dalla normativa quando stabilisce che le famiglie possono modellare la fruizione del servizio in base alle proprie esigenze. La permanenza del bambino nell'asilo nido infatti, deve essere flessibile e concordata con la famiglia. La media su base annua di apertura degli asili nido valdostani è di 19 giorni al mese.

Le ammissioni agli asili nido e la formazione delle relative graduatorie sono gestite direttamente dagli enti gestori. La Giunta regionale tuttavia individua le situazioni problematiche che hanno priorità assoluta di ammissione in qualsiasi struttura presente nella regione. Le situazioni problematiche devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria territoriale. Hanno priorità di ammissione i bambini portatori di handicap sanitario, fisico o psichico, i bambini appartenenti ad una famiglia multi-problematica (con carenze affettive, educative, culturali, economiche e/o abitative) o monoparentale, i bambini con genitori con gravi inabilità psicofisiche e i bambini in affidamento.

Nel determinare le fasce di contribuzione, gli enti gestori devono tenere conto dell'ampiezza del nucleo familiare e della sua situazione socio-economica. Il reddito da considerare è quello complessivo dei genitori o di chi ne fa le veci, con un calcolo del 70% nel caso di lavoratori dipendenti.

E' prevista una riduzione delle tariffe in caso di un'utilizzazione a tempo parziale.

Sono previste inoltre, riduzioni delle quote mensili, parziali o totali, nel caso in cui si verificano le situazioni problematiche di cui sopra. Ulteriori riduzioni derivano dalla presenza di alcune condizioni: quando due o più bambini dello stesso nucleo familiare frequentano lo stesso asilo nido, o asili nido regionali diversi, la quota mensile per ogni bambino iscritto oltre al primo viene dimezzata; una riduzione avviene anche in caso di malattia del bambino che abbia una durata superiore a cinque giorni e nel caso di chiusura temporanea della struttura da parte dell'ente gestore.

I nuclei familiari con bambini portatori di handicap pagano una quota fissa pari al 50% della tariffa intera e una quota variabile in base ai giorni di effettiva presenza.

E' inoltre possibile iscrivere i bambini a tempo parziale, con inserimento o solo al mattino o solo pomeridiano. I bambini iscritti al primo anno di scuola materna, che ne attendono l'apertura, possono continuare a frequentare l'asilo nido, pagando una quota giornaliera di effettiva presenza. I nuclei familiari che si trovino in una situazione di "eccezionale necessità" possono portare al nido bambini di età inferiore ai 9 mesi: in questo caso è richiesto il parere vincolante del Servizio Socio-Sanitario regionale.

A partire dall'approvazione della legge regionale a favore della famiglia, gli investimenti della Regione hanno portato all'apertura di 5 nuovi asili nido e all'ampliamento o alla ristrutturazione di 4 strutture (è attualmente in ristrutturazione un asilo nido nel capoluogo, in via Brocherel, che potrà accogliere 50 bambini).

Con l'apertura delle nuove strutture alla fine del 2001 risultano funzionanti in Valle d'Aosta 11 asili nido: 4 gestiti direttamente dagli enti locali e 7 mediante convenzione con cooperative sociali.

Grazie anche all'ampliamento delle strutture esistenti, i posti disponibili sono passati dai 249 del 1998 agli attuali 401. L'aumento del numero dei posti ha incrementato anche la capacità di copertura dell'utenza, che passa dal 7,9% del 1998, all'attuale 12%; una percentuale superiore alla media nazionale, che nel 2000 si è attestata al 7,4%, che a quella del Trentino-Alto-Adige che ha una capacità di copertura del 7,5% e a quella del Piemonte di 9,7%<sup>5</sup>

Il nuovo Piano Socio Sanitario 2002-2004 prevede l'incremento, da attuarsi mediante copertura pubblica, di un numero complessivo di 80 posti negli asili nido, dei quali 50 nella sopracitata nuova struttura di Aosta e 30 nel distretto 4. Tale incremento porterebbe il numero dei posti disponibili a 470 e la previsione di copertura potenziale dell'utenza arriverebbe al 14,7%.

Come previsto dalla legge sulla famiglia, l'offerta di servizi per la prima infanzia è stata diversificata nella nostra regione attivando servizi più flessibili, che hanno l'obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie residenti in Valle d'Aosta con bambini di età inferiore ai 3 anni.

Con la deliberazione n. 3148 del 18 settembre 2000 la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 6 della l.r. 44/1998, ha approvato gli standard qualitativi ed organizzativi dei servizi per l'infanzia alternativi all'asilo nido.

Tra i servizi alternativi all'asilo nido, il *servizio di garderie* è un servizio socio-educativo per bambini da 9 mesi a 3 anni, la cui finalità è quella di fornire opportunità educative, di socializzazione e comunicazione ai bambini, offrendo risposte differenziate e flessibili in base alle esigenze delle famiglie. A differenza dell'asilo nido, i bambini possono frequentare la struttura per non più di 5 ore consecutive al giorno; per contro il personale deve avere gli stessi titoli previsti per l'accesso all'asilo nido.

Lo "*spazio gioco*" è un altro servizio socio-educativo alternativo all'asilo nido, eventualmente collegato ad altri servizi per l'infanzia, che accoglie bambini fino ai 3 anni purché accompagnati da adulti. Infatti, lo "spazio gioco" è uno spazio adeguatamente attrezzato e protetto nel quale ricevono una risposta le esigenze ludiche e di socializzazione dei bambini e vengono favorite le relazioni tra i bambini e gli adulti, oltre che le occasioni di socializzazione, di scambio e di confronto tra le famiglie.

Un servizio la cui localizzazione viene individuata soprattutto nei piccoli comuni, anche se può essere avviato in qualsiasi area del territorio regionale, è quello denominato "*Tata familiare*". Il servizio, disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2002, n. 3470, è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Le Tate devono avere un'età minima di 21 anni ed essere in possesso di uno specifico attestato di qualifica professionale che dà titolo per l'iscrizione nell'apposito registro regionale. Sono accoglibili dall'operatore, al suo domicilio o a casa di coloro che richiedono il servizio, un numero massimo di 4 bambini contemporaneamente e per un numero di ore continuative che va da un minimo di 2 ad un massimo di 10.

Nel 2002, al termine del primo corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo, hanno iniziato la loro attività le prime 9 Tate familiari.

In definitiva quindi, l'impegno dell'Amministrazione regionale nel promuovere servizi per i bambini fino ai 3 anni sembra poter condurre ad una differenziazione dell'offerta che risponda maggiormente ai bisogni delle famiglie, nel rispetto delle esigenze educative dei bambini.

## **POLITICHE PER FAMIGLIE CON BAMBINI E ADOLESCENTI ANCHE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ**

La Valle d'Aosta, sotto l'impulso degli orientamenti indicati nella legislazione nazionale, ha recepito e condiviso lo spirito di profondo cambiamento nell'approccio alle politiche familiari. In tal senso, il Piano socio-sanitario regionale 2002-2004 ha evidenziato l'importanza strategica dei servizi di tipo educativo domiciliari e territoriali in grado di incidere maggiormente sul disagio a livello preventivo, dei servizi di sostegno alle famiglie e dei servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie.

Sul territorio regionale gli Enti Locali hanno attivato diffusamente servizi socio-assistenziali ed educativi per bambini ed adolescenti quali: trasporto e refezione in ambito scolastico, centri estivi e soggiorni di vacanza. Accanto ai servizi appena citati sono presenti interventi e servizi in favore di minori e famiglie in difficoltà quali il servizio di assistenza domiciliare educativa, affidamento familiare e comunità per minori.

### **I contributi economici per il pagamento delle rette in collegi, convitti e per le colonie estive**

L'amministrazione regionale interviene a favore delle famiglie che includono figli minori erogando *concorsi finanziari al pagamento delle rette* per l'ospitalità dei minori stessi durante l'anno scolastico in collegi e convitti presenti sul territorio valdostano. I contributi per il pagamento delle rette sono previsti quando il minore è ospite degli istituti o dei collegi in regime convittuale, semiconvittuale o esterno per frequentare la scuola elementare, media inferiore o media superiore. I contributi hanno carattere mensile. La misura del contributo regionale avviene in base ad una percentuale di intervento stabilita annualmente dalla Giunta regionale in base al reddito del nucleo familiare ed al numero dei figli che sono a carico del nucleo stesso. La percentuale di intervento cresce proporzionalmente all'aumentare del numero dei figli a carico ed inversamente all'aumentare del reddito del nucleo.

Per l'anno scolastico 2001-2002, con deliberazione n. 2667 del 23 luglio 2001, la Giunta regionale ha stabilito 12 fasce di reddito. Ai nuclei familiari che hanno un reddito complessivo inferiore a £.13.625.400 l'Amministrazione regionale ha erogato un contributo pari al 100% delle rette, indipendentemente dal numero dei figli a carico. Il reddito massimo che ha permesso di accedere al contributo regionale è stato di £.77.347.600; nella fascia di reddito più alta la percentuale di contribuzione è stata del 20% per i nuclei con un solo figlio a carico, mentre la percentuale di contribuzione è stata del 70% per i nuclei che includono 3 figli a carico e dell'80% con 4 figli a carico. Sono state interamente a carico dell'Amministrazione regionale le rette per i nuclei familiari con 5 figli a carico che rientravano nei parametri di reddito stabiliti.

Nel 2001 sono stati 558 i minori ospiti negli istituti ubicati in Valle (Istituto Gervasone, Istituto S. Giuseppe, Convitto regionale F. Chabod e Istituto Don Bosco), per i quali la Regione ha contribuito nel pagamento delle rette con un impegno di spesa di £. 1.006.982.890.

Sempre nell'ambito degli interventi regionali a favore dei minori, e a sostegno delle loro famiglie, l'Amministrazione regionale eroga dei *contributi per il pagamento di soggiorni estivi* (marini, montani e lacustri). Il contributo equivale anche in questo caso ad una percentuale di intervento stabilita annualmente dalla Giunta regionale sulla base del reddito annuale del nucleo e del numero dei figli a carico.

Nel 2001, con deliberazione. 1615 del 14 maggio 2001, la Giunta regionale ha fissato 8 fasce di reddito. Il reddito massimo che ha consentito di accedere al contributo è stato di £. 79.733.600. La fascia più bassa comprendeva i redditi fino a £. 16.733.600, per i quali la Regione ha sostenuto interamente i costi del soggiorno estivo effettuato dal minore. Come per i contributi finanziari per il pagamento delle rette in collegi e convitti è prevista una maggiore partecipazione economica a favore delle famiglie numerose, finanziando interamente, sempre nei parametri di reddito stabiliti, le spese per i soggiorni estivi delle famiglie che includono 5 figli a carico. Nel 2001, la Regione ha contribuito all'ospitalità in colonie estive di 371 minori, impegnando una spesa complessiva pari a £. 444.669.920.

## **Il "Pangolo", un Consultorio per adolescenti**

Il consultorio per adolescenti "Pangolo", ubicato nel capoluogo, è un servizio che consiste in uno spazio specificamente dedicato agli adolescenti, differenziato dai presidi socio-sanitari distrettuali. Il servizio, gestito dall'Azienda USL regionale è stato attivato perseguendo l'obiettivo di diffondere e migliorare l'informazione e l'educazione riguardanti la sessualità e la procreazione responsabile. Questo servizio, nel quale opera personale qualificato che ascolta e si prende carico dei problemi che vengono manifestati dagli adolescenti, vuole essere, tra l'altro, una concreta risposta nell'ambito della prevenzione e dell'obiettivo di diminuire il tasso di abortività tra le giovani.

Nell'ambito del consultorio sono state svolte attività in collaborazione con le strutture territoriali di consulenza, di promozione e di divulgazione, di attività diretta all'utenza attraverso il servizio ostetrico-ginecologico, andrologico, psicologico e sociale; sono stati inoltre attuati progetti specifici richiesti dalle scuole (Liceo Scientifico di Aosta, Scuole Medie Einaudi e Saint-Roch, Istituto per geometri), e dalle parrocchie (Porossan, Roisan e Gignod).

Il consultorio, come emerge dai dati relativi all'utenza, è frequentato prevalentemente da ragazze (nel 2001 sono state 89, contro 13 maschi).

Il servizio offre attività di consulenza sia telefonica che tramite l'accesso diretto. Quest'ultimo viene utilizzato prevalentemente dai ragazzi, singoli o in gruppo, mentre sono i genitori a rivolgersi al servizio telefonico per chiedere consulenze rispetto ai loro dubbi o alle loro difficoltà nella crescita dei figli in età adolescenziale.

Per la gestione del consultorio per gli adolescenti l'Amministrazione regionale ha impegnato una somma di 115.169,89 Euro.

Tra gli obiettivi della legge regionale a favore della famiglia legati al sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza è contemplata la promozione, da parte della Regione, dell'integrazione tra le attività della scuola e dell'Azienda U.S.L. nelle attività di prevenzione e di informazione nel campo della salute e della sessualità. In questo ambito nell'anno scolastico 2000/2001, sono stati organizzati per gli studenti delle classi di terza media corsi di educazione sessuale. L'attività è stata svolta in 10 scuole della regione ed ha coinvolto 19 classi. Gli incontri, in totale 7 per classe, hanno previsto anche l'intervento dei genitori.

## **Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.)**

Il servizio di A.D.E. si inserisce nel panorama dei servizi alla persona come supporto alle famiglie e ai minori in condizione di difficoltà socio-culturale non cronicizzata.

Il servizio si colloca nell'ambito della prevenzione del disagio e si pone l'obiettivo principale di mantenere il minore nel proprio ambiente familiare e sociale offrendo alla famiglia un supporto temporaneo. Attraverso la promozione di processi di autonomizzazione del nucleo preso in carico, della ricerca delle risorse interne ad esso e presenti sul territorio e della loro organizzazione, l'A..D.E.. intende favorire il rafforzamento delle figure genitoriali ed il miglioramento della qualità delle relazioni.

I destinatari del servizio sono minori di ambo i sessi di età compresa tra 0 e 15 anni e le loro famiglie. Il servizio è svolto da educatori operanti in integrazione con le équipe socio-sanitarie territoriali.

Per il perseguimento degli obiettivi previsti (mantenimento del minore in famiglia, attivazione di risorse e potenzialità presenti nella famiglia e sul territorio, costruzione di una rete di legami tra famiglia di origine ed ambiente circostante, prevenzione dei rischi di cronicizzazione) risulta centrale la collaborazione attiva con il "soggetto famiglia".

Il servizio è stato istituito gradualmente sul territorio regionale : nel 1993 era presente nel distretto 2 (nella città di Aosta e Cintura), nel 1997 anche nel distretto 1 (Alta Valle) e nel 2000 anche nei distretti 3 e 4 (Media e Bassa Valle). Per l'anno 2002 è prevista l'estensione del servizio nelle zone ancora scoperte (distretto 2: territorio della Comunità Montana Grand Combin e parte della Comunità Monte Emilius).

La rispondenza al servizio è cresciuta gradatamente negli anni, evidenziando la validità della sua presenza sul territorio dove si è integrato sempre più con gli altri servizi. E' inoltre proseguita l'attività del lavoro di rete che ha visto una costante interazione con gli Enti Locali e il privato sociale.

Il servizio di A.D.E ha anche lavorato con gruppi di ragazzi sviluppando e realizzando alcune attività; particolare rilievo ha avuto l'iniziativa denominata "Soggiorno Educativo" svolta in Liguria e destinata ad un gruppo di minori in carico al servizio.

### **L'affidamento familiare e il sostegno alla genitorialità**

Nella realtà valdostana sono presenti problematiche minorili e situazioni particolari che necessitano di interventi di supporto alla genitorialità ed alla crescita dei bambini.

I bisogni sono riferiti a tutte le fasce d'età ed a tutti i ceti sociali anche se prevalentemente appartenenti a quelle più deboli e possono riferirsi a necessità molto diverse tra loro che vanno dal sostegno per brevi periodi, alla presa in carico globale della situazione del bambino per tempi più lunghi.

Gli interventi di accoglienza e/o di affido attuati sino ad ora costituiscono una valida risposta alle esigenze descritte, ma risultano comunque insufficienti al bisogno in termini quantitativi e qualitativi. A livello di tipologie di bisogni si evidenzia la necessità di poter disporre di risorse maggiormente diversificate.

Ai minori residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta in affidamento familiare la Regione eroga un contributo mensile la cui entità viene annualmente stabilita dalla Giunta regionale. L'obiettivo legato al sostegno economico è quello di assicurare ai minori il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Tale contributo viene erogato, previa domanda da parte della famiglia affidataria, tenendo in considerazione l'eventuale reddito annuo lordo del minore. La misura del contributo viene differenziata sulla base delle caratteristiche dell'affidamento che può essere a parenti o a terzi e di natura residenziale, a tempo parziale, diurno, notturno o saltuario. L'Amministrazione regionale contribuisce inoltre, con interventi economici straordinari, alle spese sanitarie per i minori in affidamento familiare, non rimborsabili, o solo parzialmente rimborsabili, dall'Azienda U.S.L.

Nel 2001<sup>6</sup> l'importo del contributo regionale per l'affidamento dei minori a parenti è stato di £.751.870 in caso di affidamento residenziale e a £.375.910 mensili per l'affidamento a tempo parziale. Quando l'affidamento è avvenuto in maniera saltuaria la misura è stata di £.25.100 giornaliera. Per l'affidamento del minore a terze persone il contributo regionale è stato di £.1.002.540 mensili se di natura residenziale, di £.501.250 se a tempo parziale e di £.33.390 giornaliera se saltuario.

Nello stesso anno i minori in affidamento familiare a parenti o a terzi sono stati 37, per i quali la Regione ha contribuito al loro mantenimento con un impegno totale di spesa di £. 337.027.030.

Sono inoltre presenti sul territorio interventi di sostegno ed accoglienza in favore dei minori e delle loro famiglie che non presentano le caratteristiche tipiche dell'affidamento, effettuati dal volontariato e dal privato sociale.

Esiste comunque un bisogno non soddisfatto di ulteriori risorse familiari d'appoggio in favore di situazioni conosciute e seguite dai servizi territoriali e per alcuni casi già interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione regionale, tenendo conto di questo bisogno, ha approvato il progetto denominato "Progetto Affido" (DGR n. 2386 02/07/2001) finanziato con i fondi della Legge 28

agosto 1997 n.285 e attivo dal giugno 2002. Gli obiettivi del progetto, di durata biennale, sono la sensibilizzazione della comunità locale relativamente alla situazione dei minori in condizione di disagio al fine di reperire disponibilità familiari da offrire agli stessi ed alle loro famiglie e la costituzione di un servizio affidi organizzato che sostenga nel tempo le esperienze avviate.

### **Le Comunità per minori**

Recependo il contenuto della legge 28 marzo 2001 n.149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184” recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro I del codice civile”, la Valle d'Aosta, accanto agli altri interventi di tutela in favore dei minori in gravi difficoltà, ha previsto anche la presenza di strutture di accoglienza denominate “Comunità per minori”.

Le due Comunità per minori site nella città di Aosta (*Petit Foyer* per minori da 0 a 12 anni e *Maison d'Accueil* per minori da 13 a 18 anni) sono strutture cui fa riferimento il bacino di utenza dell'intero territorio regionale e sono destinate ad accogliere ed ospitare minori in stato di abbandono temporaneo o definitivo, nell'attesa di un rientro in famiglia d'origine o di altra collocazione stabile. Le comunità sono strutture a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-assistenziali ed educative, integrative o sostitutive della famiglia e offrono ai minori accolti prestazioni di carattere educativo e stimolo psicologico, di accudimento ed igiene personale, di accompagnamento scolastico e sanitario.

Le strutture sono gestite con appalto triennale da cooperative ed al loro interno opera personale educativo e un coordinatore .

La Comunità Petit Foyer ha la disponibilità di 7 posti a carattere residenziale, di 1 posto diurno e offre la possibilità di svolgere 3 visite protette. La Comunità Maison d'Accueil ha la disponibilità per 6 posti residenziali e 2 posti diurni.

Gli inserimenti nelle Comunità regionali sono di regola disposti dall'Autorità Giudiziaria e vengono realizzati attraverso progetti individuali attuati in integrazione con gli operatori socio-sanitari territoriali.

I minori accolti nelle Comunità per minori nell'anno 2001 sono stati: 8 per il Petit Foyer e 7 per la Maison d'Accueil.

Nel caso in cui i minori non possano essere ospitati nelle comunità presenti sul territorio valdostano perché il Tribunale per i Minorenni di Torino ne ha disposto l'inserimento in strutture fuori dalla Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale è tenuta a sostenere le spese delle loro ospitalità.

Nel corso del 2001 sono stati 16 i minori per i quali il Tribunale dei Minorenni di Torino ha disposto l'allontanamento dalla Valle d'Aosta, con un impegno di spesa da parte della Regione di £.709.229.040.

### **L'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

La legge 23 dicembre 1997, n.451 promuove e finanzia l'avvio di Osservatori regionali. A seguito di ciò e con deliberazione n. 1074 del 2 Aprile 1999, la Giunta regionale ha approvato il progetto di attuazione dell'Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza consapevole dell'importanza di disporre di un sistema organizzato di dati sulla condizione dei minori in Valle d'Aosta che consentisse di orientare, progettare e valutare interventi e servizi sul territorio più pertinenti ai loro bisogni reali.

Gli indicatori costruiti a partire dai dati, che permettono di evidenziare la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dei minori, sono stati definiti attraverso la condivisione delle differenti fonti di dati dell'Osservatorio medesimo. E' stata inoltre effettuata una analisi dei flussi informativi approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n.3586 del 30 settembre 2002.

Dall'analisi delle fonti è risultato che vi è un forte sviluppo di sistemi informativi di raccolta e rielaborazione di dati (attualmente raccolti prevalentemente in forma cartacea), a livello di Amministrazione regionale, di Enti Locali e di privati. Il flusso informativo relativo all'Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza verrà implementato integrandosi con altri sistemi in fase di realizzazione ed in particolare con il datawarehouse dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali. Nel primo semestre del 2003 saranno disponibili gli indicatori relativi agli aspetti demografici ed alla distribuzione dei servizi e degli interventi rivolti ai minori; altri indicatori saranno successivamente disponibili, in relazione all'implementazione dei flussi informativi.

Con le fonti esterne dell'Osservatorio (U.S.L. ed Enti Locali) si procederà con la definizione di specifiche convenzioni relative al flusso dei dati. Questi aspetti sopra delineati potranno contribuire alla definizione degli orientamenti rispetto all'attuazione della Legge 285/97 in Valle d'Aosta.

Per l'anno 2002 l'obiettivo dell'Osservatorio è stato quello di realizzare la "mappatura" dei servizi esistenti nel territorio regionale sia pubblici che privati rivolti ai minori.

Operativamente è stato realizzato un archivio informatizzato nel quale sono stati inseriti i dati cartacei dei servizi, sulla base della scheda di raccolta dati elaborati dal Centro Nazionale di documentazione e di analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di Firenze e relativi ai servizi per adolescenti in Valle d'Aosta. E' prevista inoltre la definizione e la pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione regionale della "mappatura" dei servizi rivolti ai minori, oltre ad una banca dati relativa alla Legge 285/97.

La consultazione della "mappa" permetterà di raccogliere i dati sui servizi esistenti in Valle d'Aosta per: ente titolare, ente gestore, Comune, Comunità Montana, età dei minori, tipologia di servizio, aree di intervento, nome del servizio, tipologia di finanziamento, numero e tipologia di risorse umane impiegate nel settore, ore di servizio offerto, modalità di accesso ai servizi.

Come definito nella deliberazione della Giunta regionale n.3514 del 17 ottobre 2000, con la quale sono state approvate le modalità ed i tempi di attuazione dell'Osservatorio, a partire dal mese di ottobre 2002 l'Osservatorio è entrato nella terza fase attuativa (denominata "generalizzazione"). Entro la conclusione del progetto (ottobre 2003) saranno realizzate le attività previste.

## ***POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE***

### **I contributi economici**

La legislazione regionale prevede norme di assistenza economica a favore di soggetti non autosufficienti residenti in Valle d'Aosta. Gli interventi hanno l'obiettivo di sostenerne il reddito, sostenere il nucleo familiare di appartenenza ed evitarne l'istituzionalizzazione.

Le prestazioni economiche prevedono la copertura totale o una partecipazione finanziaria regionale al costo dell'acquisto di alcuni beni e servizi che non sono erogati dall'Amministrazione regionale o dagli Enti Locali.

L'erogazione dei contributi non esclude dall'accesso ai servizi di cura pubblici, ma intende garantire un reddito ai soggetti non autosufficienti quando si rivolgono ai servizi privati per integrarla.

La *legge regionale 3 maggio 1993, n.22* "Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS" (modificata dalla legge regionale n.38/2001 "Legge finanziaria per l'anno 2002 e per il triennio 2002/2004"), prevede l'intervento finanziario della Regione per il pagamento di rette per l'ospitalità in strutture assistenziali e socio-riabilitative private e la concessione di contributi a privati per interventi assistenziali domiciliari alternativi all'istituzionalizzazione.

Possono beneficiare degli interventi previsti da questa legge i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta, nonché i profughi, i rimpatriati ed i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato. Per le persone anziane il grado di non autosufficienza deve essere certificato dall'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) competente per territorio, mentre per le persone disabili, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS la non autosufficienza, totale o temporanea, deve essere comprovata da certificazione medica aggiornata rilasciata da competente settore dell'Azienda USL (psichiatria, SERT o altri) avente in carico l'utente, oppure da una certificazione, rilasciata dalla commissione medica di cui alla L.104/1992, o dalle commissioni mediche di cui alla legge regionale 11/1999, che attesti la patologia da cui è affetto o il tipo di disabilità e la conseguente non autosufficienza.

Dal 2001 possono accedere alle prestazioni economiche anche i malati terminali.

Le provvidenze economiche della legge regionale 22/1993 sono concesse su richiesta dell'interessato o dell'eventuale tutore o curatore in caso di effettivo stato di bisogno. Quest'ultimo deve essere certificato dai servizi socio-sanitari competenti in relazione alle condizioni psico-fisiche ed alla situazione familiare e socio-ambientale del soggetto richiedente.

Per accedere alle provvidenze i richiedenti devono trovarsi in una situazione di bisogno determinato da almeno una delle situazioni previste dalla legge regionale: insufficienza del reddito familiare dei richiedenti in relazione alle esigenze minimo vitali di tutti i suoi componenti allorché non vi siano persone tenute per legge a provvedervi; incapacità totale o parziale del richiedente a provvedere autonomamente a sé stesso o del nucleo familiare che non è in grado di assicurargli l'assistenza necessaria; sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.

La Giunta regionale individua i criteri e le modalità relativi all'erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legge regionale 22/1993 disposte dal Dirigente del Servizio organizzazione e amministrazione delle attività socio-assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Le provvidenze economiche erogate sono dirette al pagamento di rette per l'ospitalità in strutture protette assistenziali e socio-riabilitative private, sia in regime diurno che residenziale. L'Amministrazione regionale assume le spese o eroga contributi a favore di soggetti che concordano con i competenti servizi socio-sanitari progetti complessivi preventivi all'inserimento in struttura, con l'eccezione dei soggetti per i quali prosegue un intervento già definito ed approvato con provvedimento dirigenziale.

L'assunzione di spese o l'erogazione dei contributi hanno luogo per un periodo di tempo determinato dai competenti servizi socio-sanitari e possono essere ripetute nel tempo solo se il progetto complessivo mantiene la sua validità. L'entità della spesa o del contributo a carico del bilancio regionale è determinata sulla base dell'ammontare della retta richiesta dalla struttura ospitante, dedotto il reddito netto dell'interessato, unito all'eventuale contribuzione a carico dei familiari.

L'Amministrazione regionale eroga inoltre contributi a privati per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione, consistenti nel ricorso all'assistenza domiciliare privata regolarmente retribuita ed assicurata ad integrazione d'interventi di assistenza domiciliare pubblica.

Dal 2002 l'entità dei contributi nel caso in cui il richiedente si rivolga al mercato privato è pari alla differenza tra la somma dei redditi netti dell'interessato, compresa la quota contributiva a carico dei componenti la famiglia anagrafica, ed il costo del servizio alla persona, determinato in misura massima in 2.065,90 Euro mensili (pari a 2,83 Euro orari) rapportati a 24 ore di assistenza giornaliera su 365 giorni annui.

La quota oraria, fermo restando il limite massimo mensile precedentemente citato, può essere incrementata fino al 20% (3,40 Euro orari) se l'attuazione del progetto alternativo all'istituzionalizzazione è da realizzarsi in zone rurali e di montagna.

Viene in ogni caso garantito al richiedente un reddito mensile pari al doppio del minimo vitale.

Nel caso in cui gli interventi assistenziali domiciliari siano prestati da familiari con un costo di conseguenza non quantificabile, l'entità del contributo é determinata tenendo conto dei redditi netti dell'interessato compresa l'eventuale quota contributiva a carico della famiglia anagrafica, in modo da garantire al richiedente un reddito mensile pari al doppio del minimo vitale.

L'impegno dell'Amministrazione regionale nel favorire la domiciliarizzazione dell'assistenza in caso di non autosufficienza é dimostrato anche dal fatto che le prestazioni di assistenza domiciliare pubblica, attivata territorialmente a favore delle persone anziane, handicappate, alcooldipendenti, infette da HIV e affette da AIDS e malate terminali, per le quali é stato predisposto ed approvato un progetto globale di interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione ai sensi della legge regionale 22/1993, non comportano oneri a carico degli utenti.

Nel 2001 sono state 70 le richieste accettate per ricevere i contributi alternativi all'istituzionalizzazione, con un impegno di spesa regionale di £.596.000.000.

A sostegno delle famiglie che includono soggetti in difficoltà, la legge regionale per la famiglia prevede un intervento economico da parte della Regione che consiste nell'erogazione di un *assegno di cura mensile* di importo massimo fino al 100% della pensione sociale (£.543.650 nel 2001) e per un periodo non superiore ad un anno. Condizione necessaria per richiedere l'assegno a sostegno della cura di soggetti in difficoltà é che un membro del nucleo familiare rinunci temporaneamente o in parte alla propria attività lavorativa. La rinuncia deve essere motivata da ragioni di cura nei confronti di familiari non autosufficienti o con grave inabilità temporanea, oppure per la cura di familiari con problemi gravi dell'età evolutiva o tossico e/o alcooldipendenti cronici, certificati dal competente servizio pubblico.

L'assegno di cura, come stabilito dalla delibera applicativa della legge per la famiglia del 1998, viene corrisposto in misura pari all'80% dell'importo mensile del reddito perduto, ma non può superare l'importo mensile della pensione sociale. Il contributo economico viene erogato a bimestri posticipati.

Per accedere al contributo il nucleo familiare del richiedente deve avere un reddito annuo lordo onnicomprensivo che non superi il doppio del minimo vitale. I limiti di reddito per accedere all'assegno di cura sono stabiliti in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Il tetto di reddito annuo lordo onnicomprensivo fissato a titolo di esempio per la concessione dell'assegno di cura ad un nucleo composto da tre persone é di £.37.416.000.

Nel 2001 sono stati erogati due contributi a soggetti in difficoltà.

Sono state 5 nel 2001 i *"voucher per servizi"* erogati a favore di soggetti portatori di handicap grave certificato o di anziani ultra sessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dall'U.V.G.

Anche questa prestazione economica é stata introdotta dalla legge a favore della famiglia.

Il voucher é annuale e deve essere speso per servizi pubblici e/o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti.

Il contributo, che é cumulabile con altri interventi economico-assistenziali, ha un importo massimo di £. 1.000.000.

Per accedere al contributo i soggetti aventi diritto alla prestazione devono rientrare nei parametri di reddito fissati dalla Giunta regionale. L'ammontare del contributo é stabilito in base al reddito totale annuo ed al numero dei componenti il nucleo familiare. Il limite massimo di reddito che permette di accedere al contributo é di £.44.448.261.

La domanda per il contributo, presentata alla struttura regionale competente, deve contenere anche l'indicazione della cifra necessaria e la finalità della spesa.

Perseguendo l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone disabili la Regione eroga *contributi agli enti pubblici ed a privati per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche*.

La legge regionale del 12 gennaio 1999, n. 3 "Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili", abrogando le precedenti norme in materia, ha provveduto a disciplinare meglio e in maniera

più omogenea gli interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici pubblici e privati e dei luoghi e delle strutture aperte al pubblico, al fine di garantire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali delle persone disabili. Nella tabella che segue é riportato l'andamento di fondi assegnati per favorire la vita di relazione delle persone disabili dal 1997 al 2002.

**Tabella 14. Fondi assegnati dalla L.R. 42/1995 ora abrogata e sostituita con l.r. 12.1.1999 n. 3 recante " Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili" (Gli importo sono stati mantenuti anche in lire per consentirne la lettura)**

	FONDI ASSEGNATI IN BASE ALLA L.R. 42/1995 ABROGATA E SOSTITUITA CON L.R.3/1999 AI SOGGETTI PRIVATI E AGLI ENTI PRIVATI AVENTI DIRITTO	FONDI ASSEGNATI IN BASE ALLA L.R. 42/1995 ABROGATA E SOSTITUITA CON L.R. 3/1999 AGLI ENTI PUBBLICI	FONDI ASSEGNATI A SOGGETTI PRIVATI, ENTI PRIVATI E ENTI PUBBLICI
ANNO	Importi	Fino alla % del	Importi
<b>1996</b>	254.001.870	90 %	1.287.531.100
<b>1997</b>	778.382.900	100 % *	4.257.243.000
		93,24 % **	3.000.000.000
<b>1998</b>	1.048.472.490	90 %	1.801.310.950
<b>1999</b>	535.429.630	78 %	1.792.187.890
<b>2000</b>	1.765.515.200	70 %	1.554.644.277
<b>2001</b>	1.274.797.160	80 %	725.202.840
<b>2002</b>	1.594.703.626 (823.595,69 Euro)	70 %	403.139.759 (208.204,31 Euro)
<b>Totale</b>	<b>7.251.302.876</b> <b>(3.744.985,40 Euro)</b>		<b>14.821.259.816</b> <b>(7.654.541,89 Euro)</b>

\*1° piano straordinario \*\* 2° piano straordinario

Nel corso degli anni vi è stato un incremento di domande da parte di persone disabili che, al fine di evitare l'istituzionalizzazione in strutture pubbliche o private, hanno richiesto l'adeguamento della propria abitazione con l'obiettivo di proseguire la loro vita in ambito familiare, utilizzando gli interventi integrativi previsti dalla rete dei servizi esistenti sul territorio (assistenza domiciliare, trasporti, ecc.).

Anche l'incremento delle domande di adeguamento delle strutture da parte degli enti privati (alberghi, ristoranti, musei) ha consentito alle persone disabili di soggiornare, accedere e visitare luoghi prima inaccessibili, migliorando la loro vita di relazione.

I contributi sono erogati ai Comuni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche destinati a persone portatrici di handicap consistente, in una menomazione e in una disabilità funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate da apposite commissioni mediche, ovvero da un medico di sanità pubblica per le persone ultrassessantacinquenni e per le persone appartenenti alle seguenti categorie protette: invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra oltre che agli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta e, per ultimo, agli enti pubblici.

I contributi erogati dall'Amministrazione regionale sono integrativi o meglio, dati i lunghi tempi di erogazione e la scarsa entità dei finanziamenti statali, sostitutivi dei fondi che lo Stato eroga ai sensi

della Legge 13/1989 a tutte le Regioni. Nella tabella 15 si effettua un confronto tra fondi regionali e fondi statali.

**Tabella 15. Confronto tra Fondi erogati da leggi regionali (42/1995, ora abrogata e sostituita con 3/1999) e Fondi erogati da leggi statali (13/1989)** (Gli importo sono stati mantenuti anche in lire per consentirne la lettura)

ANNO	FONDI RICHIESTI ALLA REGIONE DAI COMUNI DA RIPARTIRE TRA I SOGGETTI PRIVATI E GLI ENTI PRIVATI AVENTI DIRITTO	FONDI EROGATI DALLA REGIONE PER I SOGGETTI PRIVATI E GLI ENTI PRIVATI IN BASE ALLA L. R. 42/1995 ABROGATA E SOSTITUITA CON L.R. 3/1999	FONDI RICHIESTI ALLO STATO IN BASE ALLA LEGGE 13/1989 PER I PRIVATI	FONDI EROGATI DALLO STATO AI SENSI DELLA L. 13/1989
<b>1996</b>	254.001.870	254.001.870	75.943.000	42.689.000
<b>1997</b>	778.382.900	778.382.900	64.739.100	16.193.200
<b>1998</b>	1.048.472.490	1.048.472.490	108.792.129	14.033.300
<b>1999</b>	535.429.630	535.429.630	65.922.230	24.154.480
<b>2000</b>	1.765.515.200	1.765.515.200	61.282.125	24.335.800
<b>2001</b>	1.274.797.160	1.274.797.160	37.140.380	0
<b>2002</b>	1.594.703.626 (823.595,69 Euro)	1.594.703.626 (823.595,69 Euro)	16.125.080 (8.327,91 Euro)	0
<b>TOTALI</b>	<b>7.251.302.876</b> <b>(3.744.985,40 Euro)</b>	<b>7.251.302.876</b> <b>(3.744.985,40 Euro)</b>	<b>429.944.044</b> <b>(222.047,57 Euro)</b>	<b>121.405.780</b> <b>(62.700,85 Euro)</b>

A differenza della legge statale, la legge regionale, inoltre, concede contributi anche agli ultrasessantacinquenni per interventi non ammissibili dalla Legge 13/1989, per l'acquisto di strumenti di adattamento degli autoveicoli, per la concessione di interessi sulla spesa globale del mutuo per l'acquisto dei mezzi necessari alla locomozione e per contributi sino al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto di autoveicoli da parte di disabili non titolari di patente di guida.

Altri destinatari ammissibili sono gli enti privati aperti al pubblico, per i quali l'Amministrazione regionale interviene con un contributo sino al 75% della spesa massima ammissibile.

Nel corso degli anni (dal 1996 al 2002) sono stati resi accessibili 19 esercizi pubblici (hôtel, bar, ristoranti), 2 colonie montane, 1 campeggio, 1 negozio di parrucchiere, 2 sedi di associazioni, 2 sedi ecclesiastiche, 1 locale museo a Fénis ed 1 casa di riposo a Donnas.

Il progetto "Per un mondo tutt'orlo" comprende un programma di interventi coordinati per l'accessibilità ambientale della Valle d'Aosta in collaborazione con il Centro Studi Prisma di Belluno che si articola in tre settori:

- la formazione e educazione dei progettisti
- l'informazione alle popolazioni
- la supervisione e la consulenza

Nel corso dell'anno 2001 si sono svolti gli incontri di formazione ed educazione dei 34 progettisti liberi professionisti (architetti, ingegneri, geometri e medici igienisti) che hanno partecipato alle 84 ore di formazione articolate su tre livelli in 14 giornate a partire dal 23 marzo sino al 16 giugno.

A fronte dei 34 posti disponibili vi sono state circa 90 richieste di partecipazione, che hanno evidenziato il bisogno di formazione da parte dei destinatari in materia di accessibilità e barriere architettoniche. Il corso è stato seguito dai partecipanti con assiduità, interesse ed entusiasmo, rilevati anche dai questionari di fine incontri, nei quali si certifica la qualità e l'alto livello di un corso che ha consentito un buon arricchimento professionale ed un migliore approccio al problema dell'accessibilità.

A fine corso è stato rilevato il bisogno di coinvolgere e formare anche i tecnici comunali nell'ottica di collaborare e operare tutti insieme con lo stesso grado di preparazione e la stessa sensibilizzazione al problema dell'accessibilità.

Gli interventi previsti per l'informazione alla popolazione sono molteplici e hanno l'obiettivo di informare e sensibilizzare sulle problematiche dell'accessibilità e delle persone disabili, partendo dalle scuole sino a comprendere globalmente tutta la popolazione.

Gli interventi indirizzati alle scuole sono studiati per contribuire ad educare gli alunni delle istituzioni scolastiche ad avere un rapporto corretto con la disabilità e le persone disabili. A tale scopo sono previsti incontri di animazione teatrale per le scuole materne ed elementari e seminari teorico-pratici per le scuole medie superiori. Sono 11 le istituzioni scolastiche che hanno aderito al progetto, 18 sezioni di scuola materna, 12 classi elementari e 1 classe terza di scuola superiore.

Per gli interventi destinati all'intera popolazione è stato ideato e prodotto uno spot di 30 secondi che riprende e pubblicizza il progetto globale "Per un mondo tuttotondo" con l'obiettivo di sensibilizzare più persone possibili, secondo i criteri scientifici dell'informazione integrata.

L'attività di supervisione è stata effettuata da esperti ed architetti del Centro Studi Prisma e ha riguardato i progetti presentati all'ufficio accessibilità. L'attività di consulenza ha invece comportato lo studio di una nuova riorganizzazione del lavoro, differenziando le mansioni e le responsabilità, proponendo nuove modalità di raccolta, verifica e valutazione dei progetti al fine del rilascio dell'attestazione di congruità di cui alla legge regionale 3/1999 in materia di barriere architettoniche.

## **I servizi per le persone disabili e l'inserimento occupazionale**

Attualmente esistono in Valle d'Aosta due tipologie di servizi diurni rivolti a persone disabili, i Centri Educativi Assistenziali (CEA ex Centri Socio Educativi CSE) e le Strutture Educative di Formazione e Orientamento (SEFO).

Le SEFO sono strutture collocate in alcune istituzioni scolastiche e sono frequentate da ragazzi che hanno assolto l'obbligo scolastico, ma che, sulla base di un progetto individuale redatto dall'équipe competente per territorio, necessitano di un percorso aggiuntivo per rafforzare capacità e competenze e costruire percorsi di orientamento. In seguito alla nuova normativa sull'obbligo formativo, tali strutture sono ad esaurimento. Fino al 2001 erano presenti sul territorio 4 SEFO con 12 utenti iscritti, attualmente ne esiste una presso la sede di una Scuola Media del capoluogo con 3 utenti iscritti.

I CEA sono strutture con obiettivi socio-assistenziali rivolte a persone con disabilità psico-fisica a cui si può accedere dopo il compimento della maggiore età. Attualmente sono presenti 4 CEA, distribuiti sull'asse centrale della Valle, che ospitano in totale 54 utenti.

Entrambi i servizi realizzano interventi diversificati sulla base delle esigenze dell'utente. In particolare sono attivati dei progetti di educativa territoriale con l'obiettivo di potenziare l'autonomia sociale dei soggetti e di coinvolgimento del territorio.

Tutti gli interventi realizzati si sono articolati in base all'obiettivo primario dell'integrazione sociale, che è stato perseguito tenendo conto dei diversi livelli di gravità e delle diverse tipologie di handicap delle persone prese in carico e con la costante attenzione ai bisogni dei singoli.

Nel 1998 è stata avviata all'interno dei CEA una raccolta di dati relativa ai carichi di lavoro sostenuti dal personale, con l'obiettivo di conoscere con maggiore precisione la tipologia e la distribuzione delle attività svolte in tali servizi. L'analisi dei dati ha evidenziato un'articolazione del lavoro complessa e un

forte carico assistenziale sostenuto dal personale educativo; pertanto, nell'autunno dello stesso anno è stata avviata nei CEA una sperimentazione per l'assunzione di personale con qualifica di Assistente Domiciliare (Adest), che ha poi permesso l'assunzione in ruolo di sei operatori con questa qualifica. Tale assunzione ha permesso:

- di offrire all'utenza più grave interventi adeguati, indispensabili per l'integrazione degli stessi nei gruppi di appartenenza e rispetto alle iniziative che i servizi organizzano con il territorio;
- di incrementare le attività occupazionali e gli interventi di educativa territoriale progettati e condotti da educatori professionali;
- di attivare nuove prese in carico grazie alla diversificazione dell'offerta;
- di razionalizzare l'impiego del personale.

Anche gli interventi condotti nell'ambito della Scuola da parte del personale educativo in servizio nelle SEFO sono da collocare nella ricerca di integrazione e di collaborazione, in questo caso con le varie istituzioni scolastiche. Sono inoltre stati avviati interventi occupazionali con l'obiettivo di dare all'utenza nuovi strumenti per la costruzione di percorsi di orientamento.

Le iniziative organizzate sul territorio in collaborazione con Comuni, aziende ed agenzie locali, hanno promosso l'immagine positiva delle persone con handicap ed hanno soprattutto permesso di costruire legami significativi con le comunità locali. Alcuni esempi di attività condotte in collaborazione sono quelli relativi a:

- manutenzione e ripristino di aree verdi;
- organizzazione di mostre/laboratorio;
- partecipazione attraverso la realizzazione di attività occupazionali al riciclo della carta raccolta in alcune sedi dell'USL;
- collaborazione in refezioni e mense scolastiche.

La revisione organizzativa dei servizi ha raggiunto il duplice obiettivo di:

- formalizzare le buone prassi consolidate nel tempo nei servizi diurni, relative ai rapporti con le famiglie e con le équipes, all'organizzazione interna delle strutture, al coordinamento dei servizi. Tali aspetti, inerenti l'organizzazione, sono stati recepiti a livello amministrativo con la deliberazione della Giunta regionale n. 3237 del 25 settembre 2000 "Modalità di accesso e funzionamento dei Centri socio-educativi per persone disabili gestiti dall'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta", nel cui allegato sono descritte e regolate le prassi sopra descritte e la vendita dei prodotti;
- dare visibilità alle capacità e alle acquisizioni degli utenti, attraverso la vendita dei prodotti da loro realizzati nei laboratori. La vendita dei prodotti realizzati nei laboratori dei CEA e delle SEFO è stata regolamentata e resa possibile anche in quanto, in accordo con l'Assessorato alle Finanze è stato introdotto un articolo nella l.r. n. 37 del 21.08.00 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi del bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002- Art. 2) che ha autorizzato la vendita al pubblico dei manufatti e il reinvestimento del ricavato nell'acquisto di materie prime.

La sistematizzazione dell'assetto organizzativo ha stimolato il personale educativo a riflessioni sulla progettazione ed attuazione dell'attività quotidiana e ne è scaturita la differenziazione, a partire dai progetti educativi degli anni 2000/2001, dei gruppi di lavoro degli utenti in relazione alle autonomie e potenzialità, per rispondere equamente sia ai bisogni assistenziali che a quelli educativi.

Da tale cambiamento, in linea con le esigenze di tipo educativo-pedagogico rilevate anche in ambito formativo è derivata una maggiore attenzione nell'individuazione delle varie iniziative proposte all'utenza.

Per quanto riguarda il lavoro con le famiglie, oltre ai colloqui individuali, alle riunioni assembleari ed alle occasioni informali di socializzazione, hanno preso avvio nel 2001 periodici incontri tra i referenti (eletti dalle famiglie stesse all'interno di ogni servizio), i responsabili dei singoli servizi e gli uffici centrali del Servizio Sociale.

Tali incontri rispondono all'obiettivo di:

- creare maggiore vicinanza tra amministrazione e utenza attraverso occasioni di conoscenza reciproca, dando continuità al rapporto;
- favorire la costruzione di situazioni per la realizzazione di lavori in comune che favoriscano la propositività delle famiglie stesse.

Gli scambi con le famiglie, in quanto favoriscono il crearsi di un rapporto di fiducia, rispondono indirettamente anche all'esigenza di sostenerle ed accompagnarle in un percorso di consapevolezza rispetto alla complessità delle situazioni che si trovano a gestire, sia da un punto di vista emotivo ed affettivo, sia da un punto di vista pratico ed organizzativo (attraverso per esempio il coinvolgimento delle altre figure professionali utili per la costruzione di una rete di aiuti).

A sostegno delle professionalità impiegate nei servizi, per supportare la formazione di base e garantire un costante aggiornamento agli operatori coinvolti nella relazione di aiuto, sono stati costantemente forniti interventi formativi e aggiornamenti professionali.

Va sottolineata a tal riguardo l'attenzione posta a differenziare gli interventi formativi specifici per le singole professionalità da quelli cosiddetti "di servizio" volti a consolidare la condivisione di comuni obiettivi.

Oltre alle attività cosiddette "routinarie", che caratterizzano la programmazione dei servizi diurni (attività volte al mantenimento e potenziamento delle autonomie sociali, gite, uscite sul territorio, collaborazioni con scuole, oratori, artigiani, piccole aziende, comuni, biblioteche ecc.), hanno assunto particolare importanza in relazione all'obiettivo di integrazione e di costruzione di collaborazioni, la realizzazione e la partecipazione a giornate di studio e a convegni, i contatti con altre regioni e con Paesi esteri, le visite di studio e i tirocini in accordo con l'università. In particolare si evidenziano le seguenti attività:

- (1998) "Durante l'adolescenza" giornata di studio organizzata in collaborazione con l'Associazione Girotondo, nella quale è stato trattato il tema della sessualità in relazione all'adolescenza e alla disabilità;
- (1999) "Sono quindi suono" giornata di studio organizzata in collaborazione con l'Associazione Girotondo, nella quale si è riflettuto sull'utilizzo della musica e della musicoterapia con particolare riferimento ai percorsi individualizzati di studenti disabili;
- (2000) "E poi... percorsi integrati di orientamento per le persone disabili" giornata di studio organizzata in collaborazione con l'Associazione Girotondo e l'Assessorato Istruzione e Cultura; che ha preso in considerazione le possibilità esistenti sul territorio valdostano di integrazione lavorativa per persone disabili;
- (2000) KARAWANE 2000, ossia iniziativa di scambio a livello europeo per la promozione delle persone disabili e per lo scambio tra le istituzioni che operano nel settore;
- (2001) "Tra Scuola e Lavoro. Percorsi misti integrati nel Progetto di vita delle persone disabili": giornata di studio organizzata in collaborazione con l'Associazione Girotondo e l'Assessorato Istruzione e Cultura;
- (2001) prosecuzione degli scambi avviati nell'ambito di KARAWANE 2000;

- (2001) scambio di visite con operatori e amministratori provenienti da Albertville (Francia);
- (2001) visita ai servizi per disabili della cittadina di Sion (Svizzera) e partecipazione all'iniziativa realizzata per le persone disabili nell'ambito dell'Espace Mont Blanc;
- (2001) visita ai laboratori occupazionali della città di Modena;
- (2001) scambio inerente la metodologia di Globalità dei Linguaggi con un Centro per persone disabili di Mappano (Piemonte);

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2878 del 6 agosto 2002 "Approvazione della costituzione di un gruppo di lavoro presso l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali per l'individuazione di un sistema integrato di servizi diurni a favore delle persone con disabilità psico-fisica", si è avviato un ripensamento sull'offerta generale di servizi per la disabilità attualmente esistenti nella nostra regione.

Tra i servizi complementari rivolti alle persone disabili è stato ideato, organizzato ed istituito il "Servizio di accompagnamento, integrazione ed assistenza ai disabili", destinato a disabili psichici, fisici con handicap di particolare gravità di cui all'art. 3 della legge 104/92.

La finalità del servizio è di fornire l'accompagnamento ad ore del soggetto disabile fuori dalla propria abitazione per favorire l'integrazione sociale in altri ambiti e per consentire al medesimo la partecipazione ad eventi culturali. In casi eccezionali l'assistenza medesima è fornita ad ore nell'abitazione del disabile in caso di assenza temporanea dei familiari per situazioni di emergenza, motivi personali, visite mediche, ed altro, oltre a quando non è fornita, né è fornibile, dal servizio di assistenza dei servizi domiciliari degli Enti Locali.

Il servizio di accompagnamento è stato istituito a gennaio del 2000 e finanziato con la compartecipazione dello Stato a seguito dell'approvazione da parte del Ministero competente di apposito progetto biennale presentato dalla Regione, ai sensi della legge 162/1998.

In prima istanza è stato erogato solo nell'Alta Valle ed ad Aosta e dintorni, a condizione che gli utenti avessero compiuto la maggiore età.

Nell'anno 2001 tale progetto è stato rivisto e rimodulato in funzione dell'utenza e del territorio: decidendo di erogarlo anche ai minori disabili, estendendolo anche nelle valli laterali e nella Bassa Valle. Il progetto avrebbe dovuto concludersi a fine aprile 2001, ma in considerazione del buon riscontro da parte della nuova utenza e di quella già richiedente, dopo appropriate verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti, è stato deciso di prorogarlo. Nel frattempo il servizio ha visto aumentare il numero di ore e gli utenti: dagli 8 utenti dell'anno 2000 si è passati a circa 31 utenti a luglio 2002, e dalle 480 ore utilizzate per tutto l'anno 2000 si è passati a 1600 ore nell'anno 2001, mentre nel primo semestre dell'anno 2002 sono già state usufruite 1442 ore. L'incremento della richiesta del servizio da parte delle famiglie dei ragazzi disabili, ed in particolare di quelli minorenni, ha confermato l'utilità di usufruire di questa iniziativa. Le richieste hanno riguardato soprattutto lo svolgimento di attività di animazione in casa e di sostegno alla socializzazione con passeggiate, visite a biblioteche ludoteche, mostre, grandi magazzini e negozi.

La Commissione di valutazione e verifica dei progetti sperimentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver esaminato la relazione sull'andamento del servizio nel corso degli anni, si è espressa favorevolmente ed il progetto di accompagnamento, integrazione ed assistenza ai disabili è stato prorogato sino a fine dicembre 2003.

Le modalità operative che intercorrono con la cooperativa che gestisce il servizio in convenzione e con le famiglie degli utenti che richiedono il servizio sono le seguenti:

- incontro tra la famiglia che manifesta il proprio bisogno ed il responsabile della cooperativa, scambi di informazioni, sondaggio delle aspettative della famiglia, prima definizione degli obiettivi dell'intervento, compilazione del calendario delle prestazioni;

- ulteriore e più approfondita ricerca da parte del responsabile di altre informazioni presso uffici regionali, assistenti sociali ed équipe territoriale competente e compilazione del progetto individuale (movente, obiettivi e successivamente valutazione);
- sulla base degli elementi acquisiti, scelta dell'operatore a cui verranno fornite tutte le informazioni;
- conoscenza da parte dell'operatore del disabile e della sua famiglia, inizio prestazioni, compilazione quotidiana del diario, costante comunicazione tra operatore e responsabile;
- possibile incontro a metà percorso tra famiglia, responsabile e operatore;
- incontro conclusivo tra équipe competenti, responsabile, operatore e familiari per valutazione.

Le attività sono progettate in relazione agli obiettivi e con particolare riguardo alle esigenze ed alla tipologia del singolo, che possono essere l'integrazione sociale e la partecipazione ad eventi culturali; pur non escludendo prestazioni di carattere assistenziale, ma anche con spunti di carattere educativo quali:

- le passeggiate a piedi o con altri mezzi nel centro abitato e dintorni;
- l'accompagnamento al cinema, in biblioteca, in chiesa, a teatro, ai concerti, alle mostre e alle fiere;
- l'organizzazione di feste e incontri con amici e parenti;
- l'accompagnamento presso negozi, mercati, ecc. per acquisti;
- l'ascolto di musica e lettura di giornali;
- i giochi da tavolo, attività manuali.

Nell'assistenza domiciliare presso il domicilio del disabile l'operatore presterà soprattutto aiuto nelle attività relative a:

- igiene personale;
- nutrimento;
- intrattenimento personale, ascolto, dialogo.

L'Amministrazione regionale organizza a favore delle persone disabili anche *attività di rieducazione equestre*.

Si tratta di un'attività che mira a consentire ai soggetti disabili di trarre benefici e miglioramenti delle proprie capacità latenti per il raggiungimento di una propria autonomia a mezzo del cavallo. La rieducazione equestre, così intesa, è da considerarsi un'esperienza corporea e psicologica articolata che consente alla persona disabile di acquisire delle variazioni posturali e toniche significative dal punto di vista fisioterapico e nello stesso tempo di essere partecipi di esperienze emotive importanti derivanti dal rapporto animale-uomo, beneficiando altresì di tutte le implicazioni positive di tipo psicologico che ne derivano.

La rieducazione equestre trova indicazioni in campo neurologico soprattutto per le paralisi cerebrali infantili, dove l'andatura del cavallo favorisce il riequilibrio tonico posturale della muscolatura danneggiata, con una utile simmetrizzazione del carico attraverso una esperienza piacevole e motivante.

In campo psichiatrico, attraverso modalità rieducative, un'ampia letteratura la considera utile nel favorire sia recuperi cognitivi (ad esempio relativi alla organizzazione spaziale e alla lateralizzazione), sia esperienze emotive in cui il rapporto con il cavallo addestrato e con l'educatore può aiutare il contenimento dei comportamenti aggressivi e, alternativamente, l'apertura in caso di atteggiamenti psicotici o inibiti. Sono inoltre riferiti risultati positivi nelle persone cieche o affette da sclerosi multipla, non in fase acuta.

L'attività in questione si svolge nel Comune di Saint-Christophe ed è gestita in convenzione da operatori esperti dell'Associazione Valdostana di riabilitazione equestre di Nus. E' indirizzata a circa 34

utenti disabili di minore e maggiore età, ammessi rispettivamente previa visita di un neuropsichiatra infantile e di un medico dell'Azienda U.S.L. che accerta l'assenza di controindicazioni all'attività in questione. Gli utenti versano una quota annuale di ammissione al corso, comprensiva di assicurazione e quota associativa.

L'iscrizione è da effettuarsi presso la sede dell'AVRES di Nus che dispone, su valutazione del medico competente, delle ore necessarie per ciascun utente.

Al termine di ciascun intervento viene rilasciato un documento attestante il livello di autonomia raggiunto e gli obiettivi conseguiti.

L'impegno concreto in tale attività ha consentito ad alcuni ragazzi di partecipare ai Campionati italiani assoluti per disabili raggiungendo risultati ragguardevoli, e ad uno di essi, in particolare, di guadagnarsi un posto ai campionati europei del 2002.

La Regione ha gestito direttamente l'organizzazione di *soggiorni estivi marini* presso la struttura di Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia-Giulia, destinati a disabili fisici e psichici di età compresa tra i 18 e i 55 anni inseriti nei centri socio-educativi ed a quelli esterni alle strutture medesime.

Gli obiettivi che il servizio si pone sono i seguenti:

- il recupero psicofisico in un ambiente adeguato di assoluta tranquillità in una struttura accessibile e adatta alle esigenze delle persone disabili, dotata di tutti i comfort necessari;
- l'integrazione sociale del soggetto disabile in vari ambiti per consentire al medesimo la partecipazione ad attività di animazione e coinvolgimento di gruppo ed attività ricreative e culturali anche esterne alla struttura residenziale.

I soggiorni si svolgono generalmente in turni di 15 giorni ciascuno.

Ogni utente è tenuto a versare una quota, stabilita annualmente dalla Regione, calcolata in base ai redditi ed ai carichi familiari.

Sono effettuati degli incontri finalizzati alla conoscenza degli utenti da parte degli operatori che gestiranno in convenzione il soggiorno. L'assistenza ai disabili per l'intero periodo di soggiorno degli ospiti è garantita da personale esperto.

L'Amministrazione regionale si fa inoltre carico di redigere le relazioni degli utenti contenenti una sintesi delle autonomie personali, abitudini e capacità relazionali di ciascuno di essi, oltre ad un certificato medico con le terapie farmacologiche che ne necessitano.

Le attività svolte durante il primo periodo sono finalizzate alla conoscenza dell'utente da parte dell'assistente di riferimento e successivamente sono mirate alla socializzazione con gli altri utenti e allo svolgimento delle attività in comune.

La giornata tipo comprende varie occupazioni e iniziative da svolgersi sia all'interno della struttura che nell'ambiente circostante: si organizzano uscite in spiaggia, gite in barca, visite a parchi e zoo e passeggiate in città. Sono inoltre previste serate di intrattenimento e animazione che prevedono, fra l'altro, ascolto di musica, canti, gare a premi, giochi di società e visione di film.

Al termine del soggiorno estivo marino dei soggetti disabili l'Amministrazione regionale verifica l'efficacia del servizio, che deve rispondere ai seguenti obiettivi:

- qualità dell'assistenza fornita alle persone disabili da parte degli operatori preposti;
- capacità di integrazione sociale dei disabili nell'ambiente circostante tenuto conto delle esigenze di ognuno di essi;
- soddisfacimento dei bisogni assistenziali espressi dalle famiglie;
- rispondenza alle aspettative globali delle famiglie in rapporto al servizio proposto;
- qualità offerta dalla struttura (vitto, alloggio).

Per favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili la Valle d'Aosta, in base alla legge regionale 54/1981, concede contributi alle aziende e a cooperative per l'assunzione di soggetti disabili con invalidità superiore al 67%. In totale i soggetti inseriti allo stato attuale in cooperative sociali sono 22.

Inoltre nell'ottobre del 2001 è stato attivato un *centro occupazionale agricolo* destinato all'inserimento lavorativo delle persone disabili con handicap psichico o malattie mentali. Nel corso del primo anno di attività sono state inserite 12 persone disabili con handicap psichico.

A favore delle persone portatrici di handicap, oltre alle agevolazioni nell'utilizzo dei trasporti pubblici, viene offerto un *servizio di trasporto agevolato*. La legge regionale 1° settembre 1997, n.29 "Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea", definisce come servizi di trasporto agevolato quelli generalmente effettuati su prenotazione sia su automezzi attrezzati, sia su autovetture ordinarie, sia su piccoli autobus riservati esclusivamente alle persone disabili.

## **INTERVENTI PER CONTRASTARE LO STATO DI POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE**

La legge regionale a favore della famiglia include tra i suoi obiettivi il sostegno delle famiglie in situazione di povertà.

L'impegno ad agire per contrastare le cause di ordine economico e/o sociale che portano gli individui e le famiglie a vivere in condizione di povertà e di esclusione sociale è stato riaffermato dal recente Piano socio-sanitario regionale 2002-2004. Uno degli obiettivi trasversali del Piano è infatti quello di favorire i progetti di autonomia personale dei soggetti in stato di esclusione sociale, attraverso l'erogazione di un sussidio economico minimo vitale vincolato ad un progetto di reinserimento sociale elaborato per i beneficiari.

Poiché nella predisposizione e nell'attuazione degli interventi di politica sociale è importante conoscere la situazione sociale sulla quale andranno ad agire le politiche, con deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 24 giugno 2002, è stata istituita la *Commissione regionale sullo stato della povertà e dell'esclusione sociale*, che ha tra i suoi obiettivi l'analisi critica e la valutazione delle forme e dell'impatto degli interventi di assistenza regionali e la promozione della ricerca nel settore della povertà e dell'esclusione sociale. A far parte della Commissione regionale, presieduta dalla Prof.ssa Chiara Saraceno, che fino a dicembre 2001 è stata presidente della Commissione nazionale di indagine sull'esclusione sociale, sono stati chiamati a far parte gli organismi del terzo settore maggiormente impegnati nell'area della povertà e dell'esclusione e sociale, a riconoscimento dell'importante ruolo svolto dal terzo settore nell'ambito delle politiche familiari e sociali.

In Valle d'Aosta sono comunque già presenti delle misure di assistenza economica dirette al sostegno degli individui ed ai nuclei familiari che si trovano a vivere in situazioni di povertà ed esclusione sociale. Tali prestazioni sono tese a rimuovere le cause di ordine economico che possono indurre situazioni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.

Le competenze in materia di assistenza economica sono svolte fino ad oggi dall'Amministrazione regionale; l'attuale gestione diretta degli interventi da parte dell'Ente è finalizzata a garantire un'applicazione uniforme sull'intero territorio regionale.

Le *misure regionali di assistenza economica* legate alla lotta alla povertà ed all'esclusione sociale sono disciplinate dalla legge regionale 27 maggio 1994, n.19 "Norme in materia di assistenza economica", nella quale vengono individuati i soggetti che hanno diritto a richiedere le prestazioni ed i requisiti necessari per accedervi.

La residenza in uno dei comuni della regione è un requisito necessario per beneficiare di ogni tipologia di prestazione. I contributi regionali previsti da questa legge possono essere di triplice natura:

- integrativi al minimo vitale;
- a carattere straordinario;
- per prestazioni sanitarie.

La norma definisce coloro ai quali é riconosciuto il diritto di richiedere l'assistenza economica. Destinatari della legge sono i cittadini italiani o stranieri, i profughi, i rifugiati ed i rimpatriati residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta. Possono richiedere questa tipologia di assistenza anche i cittadini italiani e stranieri dimoranti temporaneamente in uno dei comuni della Regione, ma per beneficiarne devono trovarsi in una situazione di bisogno tale da rendere gli interventi non differibili e da non consentirne l'indirizzo ai servizi socio-assistenziali del territorio di appartenenza.

Le domande per accedere ai contributi previsti dalla legge regionale n. 19/1994 sono valutate da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta da due funzionari dell'Assessorato competente in materia di assistenza economica e da un rappresentante degli Enti Locali.

La prima prestazione economica istituita e disciplinata dalla legge regionale sull'assistenza economica é stata quella tesa a *garantire il minimo vitale*.

Questa tipologia di prestazione é particolarmente importante per gli individui e le famiglie residenti in Valle d'Aosta, poiché riconosce loro il diritto ad un reddito nel caso in cui vengano a trovarsi in una situazione di forte disagio economico.

A livello nazionale, la misura del reddito minimo di inserimento é stata introdotta nel 1998 solamente a titolo sperimentale in alcuni comuni italiani, tra i quali non figura nessun comune valdostano.

I limiti di reddito fissati dalla Giunta regionale per beneficiarne sono la base per il calcolo per l'accesso ad alcuni servizi sociali.

Il reddito ed il numero dei componenti il nucleo familiare costituiscono gli indicatori principali per accedere a questa tipologia di sussidio.

I contributi regionali tesi a garantire un minimo vitale sono rivolti sia ai singoli che ai nuclei familiari sprovvisti di reddito o che non dispongono di "risorse finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali". Per accedere ai contributi gli individui ed i nuclei familiari devono avere un reddito annuo lordo onnicomprensivo inferiore a quello stabilito annualmente dalla Giunta regionale. La quota base mensile che viene considerata necessaria a garantire minimo vitale é differenziata a seconda della condizione abitativa.

Nel 2001<sup>7</sup> la quota base mensile con un'abitazione di proprietà é stata fissata in £.439.570; se l'abitazione é in affitto la quota base é stata fissata di £. 732.420.

L'erogazione del contributo avviene assegnando una percentuale della quota base ad ogni componente del nucleo familiare. Alla persona che vive sola é destinata una somma pari al 120% dell'entità del minimo vitale (£.527.420 per abitazione in proprietà e £.1.002.540 per abitazione in affitto); per i nuclei familiari al capo famiglia compete il 100% della misura; il 75% al secondo componente; il 50% per il terzo ed il quarto ed il 20% per ogni ulteriore membro.

In base alla normativa regionale sono esclusi dalle prestazioni economiche tese a garantire il minimo vitale gli ospiti delle case di riposo o microcomunità, in quanto già ricevono sostegno sotto forma di servizi e di mantenimento e gli individui o i nuclei familiari per i quali esistono persone tenute agli alimenti ed in grado di provvedere ai loro bisogni ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del Codice Civile.

L'ammontare del contributo regionale é dato dalla differenza tra il minimo vitale, misura rivalutata annualmente, ed il reddito annuo lordo del nucleo familiare richiedente.

La legge regionale 19/1994 istituisce anche un intervento di assistenza economica della Regione quando gli individui e/o i nuclei familiari si trovino a dover affrontare *situazioni straordinarie e occasionali di grave bisogno*.

Lo stato di bisogno per questo tipo di prestazione non si limita all'insufficienza del reddito, che può essere anche superiore al minimo vitale, ma sono tenute in considerazione anche le condizioni psicofisiche, la situazione ambientale e socio-familiare dei destinatari degli interventi. La situazione di bisogno deve essere certificata da una relazione del Servizio Sociale regionale.

L'assistenza economica é prevista anche per *prestazioni sanitarie*. L'Amministrazione regionale interviene nel limite massimo dell'80% nel rimborso di spese sanitarie.

Per accedere all'intervento regionale, gli individui o i nuclei familiari devono essere sottoposti a trattamenti di estrema gravità ed eccezionalità. Non sono considerati ammissibili di contributo i trattamenti non riconosciuti scientificamente e le prestazioni per le quali é prevista un'erogazione, a qualunque titolo, da parte del Servizio Sanitario regionale. La Commissione determina l'entità del contributo regionale anche in base alla situazione economica del richiedente.

Nel 2001 sono state soddisfatte 608 domande, con un impegno complessivo di spesa di £. 700.899.710.

Nonostante le prestazioni di assistenza economica disciplinate dalla legge regionale 19/1994 si presentino come contributi universali, intendendo con ciò quelle prestazioni dirette a sostegno a tutti gli individui e/o i nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, l'attenzione della Valle d'Aosta alla tutela ed al sostegno dei minori e nello specifico a prevenire e/o sostenere le situazioni di disagio nelle quali possono venire a trovarsi i soggetti di età inferiore ai 18 anni, ha portato al mantenimento dell'art. 8 della legge regionale 17/1984, che prevede l'erogazione di *prestazioni economiche "straordinarie" a favore dei nuclei familiari in cui sono presenti minori*.

La prestazione straordinaria può essere a carattere annuale o "una tantum". La situazione di disagio deve essere certificata dal nucleo familiare tramite la documentazione attestante la situazione economica ed una relazione del servizio sociale regionale attestante le condizioni psicofisiche o ambientali e socio-familiari nelle quali vive il minore. L'erogazione del contributo avviene tramite provvedimento dirigenziale.

Nel 2001 sono stati 32 i minori assistiti mediante interventi economici straordinari per un importo di spesa pari a £.71.079.060.

## **I dati sulla povertà e l'esclusione sociale in Valle d'Aosta**

Con l'obiettivo di tracciare un quadro del livello di povertà ed esclusione sociale in Valle d'Aosta e permettere un monitoraggio delle politiche regionali in materia, con deliberazione della Giunta regionale n. 2317 del 24 giugno 2002, è stato affidato un incarico per la costruzione di un archivio informatico dell'assistenza.

Al momento é possibile presentare alcuni dati resi disponibili dalla Caritas Diocesana, dal Banco Alimentare della Valle d'Aosta e dal Centro comunale di Assistenza Notturna, ricordando che é stata istituita un'apposita Commissione regionale che ha il compito di tracciare un quadro più esaustivo della diffusione di questi fenomeni nella nostra regione ed esprimere valutazioni e pareri di carattere scientifico.


L'Osservatorio Permanente delle Risorse e delle Povertà della Caritas Diocesana ha condotto una indagine tra le parrocchie della Diocesi di Aosta, intitolata " Lo sguardo della Diocesi sui poveri", con l'obiettivo di delineare un quadro della percezione della povertà e delle risorse disponibili a livello parrocchiale in quest'area di bisogno. I risultati contenuti nel rapporto di sintesi dell'indagine non costituiscono un quadro statistico e sociologico della diffusione della povertà nella nostra regione, poichè manca l'oggettività negli strumenti e negli indicatori utilizzati, ma sono utile per delineare una prima rappresentazione della percezione delle parrocchie valdostane del fenomeno della povertà.

La comunità diocesana valdostana individua nelle povertà legate alle difficoltà familiari, soprattutto in presenza di situazioni di crisi della coppia, le forme di povertà più problematiche ed al primo posto per intensità.

Seguono le povertà legate alle dipendenze, sia da droga sia, in maggior misura, da alcool, e quelle a seguito delle malattie.

Al fine di sintetizzare le informazioni tratte dai questionari, l'Osservatorio permanente delle Risorse e delle Povertà ha aggregato le risposte che hanno lo stesso significato considerando 3 livelli di analisi<sup>8</sup> rispetto alle povertà, alle risorse ed ai bisogni individuati dalle parrocchie. Viene di seguito riportato un grafico riassuntivo dei risultati emersi :

**Figura 3. Confronto povertà-risorse-bisogni.**



Osservatorio Permanente delle risorse e delle povertà, "Lo sguardo della diocesi sui poveri", 2002

Dall'indagine é emerso che il livello relazionale si configura come il più problematico poiché risulta essere quello nel quale sono presenti il maggior numero di bisogni non ancora soddisfatti, nonostante emerga una buona risposta di risorse presenti; è quindi importante tenere in considerazione questo risultato, poiché le povertà relazionali sembrano addensarsi nell'area della famiglia (separazioni, conflitti e crisi, ruoli parentali anormali...).

Infine va segnalato come il peso delle povertà di condizione prevalga sulle altre tipologie di povertà. Come viene spiegato da coloro che hanno steso il rapporto, le povertà legate all'area familiare sono rilevate al primo posto per intensità, mentre il peso delle povertà per condizione é quantitativamente superiore alle altre tipologie di povertà individuate dalle parrocchie.

Altre informazioni particolarmente interessanti contenute nel rapporto Caritas per comprendere il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale in Valle d'Aosta sono quelle relative ai dati di attività del servizio "Tavola Amica" nel periodo compreso tra il 12 giugno 2000 ed il 31 agosto 2001. Dai dati presentati nel rapporto risulta che tra i 282 utenti del servizio, nell'arco di tempo preso in considerazione, il 67% sono stati stranieri; mentre dei 93 utenti italiani il 55% proveniva da zone esterne alla nostra regione ed il restante 45% dai comuni valdostani.

Prendendo in considerazione le informazioni sulla distribuzione dei buoni pasto, emerge un dato molto interessante: più dell'80% dei buoni pasto erogati sia dalla Caritas che dal Comune di Aosta, sono utilizzati da italiani. La maggiore assiduità a frequentare il servizio da parte degli italiani diventa più chiara se si considera il numero medio di buoni pasto consumati nell'anno preso in considerazione dagli utenti: in media 61 buoni dalla componente italiana e 5 da quella straniera. Gli stranieri, quindi, non

hanno in media utilizzato tutti i buoni (12) a loro disposizione ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale del Comune di Aosta per l'erogazione dei servizi assistenziali urgenti ed immediati. La "Tavola Amica" risulta quindi frequentata da un maggior numero di stranieri, ma questi ultimi si dimostrano frequentatori saltuari, mentre i residenti nella nostra regione, e soprattutto nel Comune di Aosta, sono coloro che consumano più sovente il pasto presso questo servizio.

Collegando i dati del rapporto della Caritas Diocesana a quelli forniti dal Banco Alimentare della Valle d'Aosta nell'ambito della Commissione regionale sullo stato della povertà e dell'esclusione sociale, il quadro viene sostanzialmente confermato. Il Banco Alimentare distribuisce alimenti a favore degli individui e dei nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio economico e, come accade per il servizio "Tavola Amica", risulta che ad essere assistiti in modo continuativo con distribuzione di alimenti in media ogni due settimane, sono in maggior misura utenti italiani. Infatti, dei 294 utenti assistiti in modo continuativo a settembre 2002, sono solo 49 gli stranieri.

Rilevante è l'elevato numero di minori che beneficiano degli alimenti distribuiti e che quindi sono coinvolti in forme di povertà. Infatti sono 84 i minori, 47 in età prescolare e 37 in quella scolare, che si affidano agli alimenti del Banco Alimentare. Al contrario sono relativamente pochi gli anziani (12) che sono assistiti da questo servizio, forse a seguito della diffusione su tutto il territorio regionale del servizio di distribuzione di pasti a domicilio, nell'ambito più ampio del servizio di assistenza domiciliare, a favore delle persone anziane.

Da questi dati, seppure non esaustivi, riportati in questa sede al solo scopo di dare una prima idea del fenomeno della povertà nella nostra regione, emerge un quadro secondo il quale in Valle d'Aosta sono numerose le persone, in gran parte italiane, che si rivolgono ai servizi di assistenza per la soddisfazione di bisogni alimentari.

In merito ai dati relativi all'attività del dormitorio pubblico nel triennio 1999/2001, resa disponibile dal Comune di Aosta e da una cooperativa sociale, si rileva che il centro mette a disposizione 14 posti letto. Ciascun utente può usufruire del posto letto fino a 7 notti, con una eventuale proroga per particolari situazioni fino a 38 notti (fino a 180 notti e oltre per gli italiani). Il primo dato emerso dal monitoraggio del servizio è una diminuzione media su base annua dell'occupazione dei posti letto: in media 10,1 del 1999 all'8,8 del 2001. Il maggior numero di presenze si rileva nei mesi di marzo, aprile, maggio ed ottobre, mentre subiscono una flessione nei mesi di luglio e agosto. Questo dato è spiegato dagli operatori dal fatto che nel periodo estivo la nostra regione offre la massima possibilità occupazionale, che molto spesso prevede la residenzialità nel luogo di lavoro, per cui coloro che vengono da fuori Valle usufruiscono del servizio di accoglienza notturna nei mesi primaverili durante la ricerca di una occupazione.

Le persone che accedono al servizio sono in maggioranza straniere (79,8% contro il 20,2% di italiani). Se si prende in considerazione il pernottamento medio, che è di 12,5 giorni, si rileva, però, che gli italiani pernottano al centro mediamente 17,8 giorni contro gli 11,2 degli stranieri.

Sono quindi generalmente gli stranieri ad utilizzare il servizio per il periodo pari alla settimana più il mese di proroga (38 notti) e più in generale ad usarlo per un periodo medio-lungo, mentre gli italiani lo utilizzano per periodi molto lunghi, anche se è basso il numero delle persone che lo fanno.

### **Gli interventi a favore degli extracomunitari**

La legge regionale 51/1995 prevede l'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle persone extracomunitarie presenti sul territorio regionale.

Nel corso del 2001 sono stati impegnati a questo scopo £.417.000.000, dei quali £. 302.849.260 fondi statali e £.114.150.740 di stanziamento regionale. Questi fondi, erogati al Comune di Aosta, al quale sono affidate le competenze per la realizzazione e gestione delle politiche a favore di cittadini extracomunitari nella regione, sono utilizzati per il funzionamento del *Centro Comunale Immigrati Extracomunitari* (di seguito CCIE), gestito da una cooperativa sociale.

Il centro svolge un importante ruolo di sostegno a favore delle persone straniere, sia attraverso prestazioni prettamente assistenziali sia, in misura più significativa, di sostegno in percorsi di inserimento sociale e lavorativo. Il CCIE offre alle persone immigrate possibilità di socializzazione e di incontro e collabora con vari enti pubblici e privati e con privati cittadini.

Nell'anno 2001 si sono presentati al CCIE 1.120 utenti stranieri, dei quali 256 per la prima volta e 864 che già conoscevano il servizio. Si sono evidenziate due tipologie di domande: una prettamente assistenziale e una, più cospicua, di sostegno in percorsi di inserimento già avviati.

Poiché il fenomeno dell'immigrazione nella nostra regione ha assunto negli ultimi anni nuove connotazioni ( è stata infatti superata la fase di emergenza nella quale era necessario rispondere ai bisogni primari di accoglienza degli stranieri) si è sentita la necessità di lavorare maggiormente sugli aspetti legati all'inserimento sociale. Per questo motivo l'Amministrazione regionale ha investito soprattutto sulla *mediazione interculturale*, considerata come un'attività facilitante l'integrazione degli stranieri nella realtà locale, a partire dai bambini e dalle loro famiglie.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1161 del 12 aprile 1999 "Approvazione del Piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza)" prevede, tra i quattro progetti di interesse regionale, il progetto "Interventi in favore dei minori stranieri per l'integrazione interculturale". Tale progetto, in seguito denominato "Cavanh" (D.G.R. n. 1200 del 17 aprile 2000), si è concretizzato, grazie al concorso di un finanziamento del Fondo Sociale Europeo, nella realizzazione di un corso di formazione per mediatori interculturali della durata complessiva di 450 ore e rivolto a 15 stranieri. Lo stesso progetto ha inoltre consentito di sperimentare l'utilizzo di tali figure professionali nella realtà regionale: scuole, servizi socio sanitari e socio educativi, realtà della formazione professionale.

A seguito della positiva sperimentazione dell'attività dei mediatori, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 483 del 18 febbraio 2002, ha approvato un accordo di collaborazione sottoscritto tra : l'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Cultura, l'Azienda U.S.L., il C.E.L.V.A., il Comune di Aosta, l'I.R.R.E., il Consorzio di Cooperative Sociali Trait d'Union, per la realizzazione del Progetto "Cavanh - fase 2".

Tale accordo, in continuità con il Progetto Cavanh, conferma un gruppo interistituzionale che ha il compito di coordinare le attività di monitoraggio, di consolidamento, di informazione e di formazione connesse alla mediazione interculturale in Valle d'Aosta.

La Valle d'Aosta ha inoltre sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito Accordo di programma, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 221 del 28 gennaio 2002, in materia di politiche migratorie a seguito del quale il Ministero ha trasferito un finanziamento specifico di 36.345,28 Euro la cui destinazione si è deciso congiuntamente che sia l'area di intervento della mediazione interculturale; a seguito di ciò le imprese private, gli enti pubblici e gli organismi del Terzo settore avranno a disposizione dei *voucher* per progetti che prevedono l'utilizzo di mediatori interculturali.

Per regolamentare la materia la Giunta regionale ha infine approvato una direttiva sulle attività di mediazione interculturale (D.G.R. n. 2671. del 22 luglio 2002) con la quale si è definita la figura professionale del mediatore, i requisiti formativi, gli standard organizzativi e di costo dei servizi di mediazione. La stessa direttiva ha inoltre istituito un elenco aperto, con funzioni conoscitive, dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta gestito dal Servizio Organizzazione e Amministrazione Attività Socio Assistenziali della Direzione Politiche Sociali, servizio competente in tema di politiche migratorie.

## **IL SOSTEGNO AL LAVORO DOMESTICO**

Nella legge regionale “Interventi a favore della famiglia”, la Regione riconosce l'importanza del lavoro familiare domestico.

Quest'ultimo viene definito dalla legge come lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità familiari; deve essere svolto all'interno del nucleo e della rete familiare per l'organizzazione della vita familiare, per la cura e per l'educazione dei figli e dei minori o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia non autosufficienti.

La Valle d'Aosta, riconoscendo il lavoro familiare domestico come attività costruttiva per il benessere della famiglia, si impegna a tutelare chi svolge il lavoro familiare domestico in modo diretto ed esclusivo; è stato perciò stabilito che questa attività, per essere tutelata, debba essere incompatibile con il lavoro dipendente, autonomo o professionale ed debba essere svolta da un solo soggetto all'interno del nucleo familiare.

A tal fine la Regione ha istituito l'*Albo regionale delle persone casalinghe*.

L'iscrizione è volontaria e può essere effettuata da coloro che rispondono ai requisiti dettati dalla legge regionale. E' richiesta la residenza in Valle d'Aosta da almeno 3 anni o l'essere coniugato o convivente da almeno 1 anno con una persona che abbia i requisiti di residenza richiesti. L'età deve essere superiore ai 18 anni e le persone che intendono iscriversi non devono avere copertura assicurativa per l'attività lavorativa in corso o un trattamento pensionistico diretto o indiretto. Il lavoro familiare domestico deve essere svolto da almeno un anno all'interno della propria famiglia.

Alla fine del 2001 sono state 1.481 le persone iscritte all'albo regionale delle persone casalinghe.

Alle persone che sono iscritte all'Albo la Regione eroga un indennizzo nel caso di infortunio domestico o di ricovero ospedaliero.

L'*indennizzo in caso di infortunio domestico* è di £.35.000 giornaliere (elevata a 18,98 Euro nel 2002). La domanda deve essere presentata al servizio competente entro 10 giorni dall'infortunio e, per avere diritto al contributo, l'incidente domestico deve aver causato un'inabilità temporanea assoluta certificata dal medico. Il contributo copre un periodo di infortunio non superiore ai sei mesi e viene liquidato in un'unica soluzione.

Per ricevere l'*indennità di degenza ospedaliera* deve essere presentata una domanda entro 6 mesi dalla dimissione dall'ospedale. Il contributo viene erogato nella misura prevista dall'articolo 213, comma primo, del DPR 30 giugno 1965, n.1124. La misura viene triennialmente aggiornata come stabilito dall'articolo 234 della stesso DPR. Nel caso di ricovero superiore ai 90 giorni, anche non continuativi, l'importo dell'indennità giornaliera viene elevato come previsto dal comma secondo del DPR 1124. L'indennità viene attribuita per un periodo non superiore ai sei mesi in un anno solare. In caso di decesso, se il richiedente aveva inoltrato correttamente e nei tempi la domanda, il contributo viene erogato agli eredi.

Nel 2001 sono state erogati 5 indennizzi per infortunio domestico e 24 indennità di ricovero ospedaliero, con un impegno di spesa regionale di £. 33.541.070.

Dal 1999 lo Stato ha istituito presso l'INAIL (legge 3 dicembre 1999, n. 493 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici”) l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone in età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico. Per infortuni in ambito domestico che comportino un'inabilità permanente da lavoro non inferiore al 33% viene erogata una rendita per inabilità permanente, esente ai fini fiscali. Il premio assicurativo è pari a 12,91 Euro annue ed è a carico dello Stato nel caso in cui l'individuo abbia un reddito personale lordo inferiore a 4.648,1

Euro annui o appartenga ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo annuo sia inferiore a 9.296,2 Euro.

In Valle d'Aosta le persone casalinghe iscritte all'Albo regionale, che ne facciano volontariamente richiesta, hanno diritto ad accedere ai fondi pensione previsti dalla legge regionale 26 giugno 1997, n.22 "Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale", anche se attualmente il fondo non é ancora stato attivato.

Nel 1997 é stato istituito, a livello nazionale, presso l'INPS il "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (D.L. 16 settembre 1996, n.565). Al fondo nazionale possono iscriversi, su base volontaria, tutti coloro che svolgono, senza vincoli di subordinazione, lavoro non retribuito derivante da responsabilità familiari. Il lavoro domestico deve essere svolto in forma esclusiva. Possono iscriversi anche coloro che percepiscono la pensione di reversibilità.

Le persone che si iscrivono al Fondo nazionale possono scegliere il contributo che intendono versare, il quale non può essere inferiore a 25,82 Euro. Le persone iscritte hanno diritto alla pensione di vecchiaia e di inabilità. La pensione di vecchiaia può essere richiesta a partire da 57 anni di età a condizione che siano stati versati 5 anni di contributi e viene pagata solo se si é raggiunto un livello minimo pari all'importo dell'assegno sociale; in caso contrario viene liquidata a 65 anni. Cinque anni di contributi al Fondo sono anche necessari per l'erogazione della pensione di inabilità a coloro che hanno l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

## ***FACILITAZIONI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE***

### **I mutui regionali per l'acquisto della prima casa**

La legge regionale 28 dicembre 1984, n.76 "Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia" autorizza la costituzione di un Fondo regionale per la promozione di iniziative dirette a favorire la ripresa dell'industria edilizia mediante la concessione di mutui.

La Giunta regionale approva periodicamente regolamenti che disciplinano i criteri e le modalità per l'applicazione della legge. Il regolamento n. 1 del 27 maggio 2002, fissa i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione di mutui regionali ad interesse agevolato a favore delle persone fisiche.

La Giunta regionale stabilisce inoltre che l'intervento regionale é concesso per l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare. Per accedere ai mutui regionali, le abitazioni non possono superare i mq 120, esclusi i locali accessori non residenziali. Se il nucleo familiare é composto da più di quattro persone, il limite é maggiorato di mq 15 per ogni componente eccedente le quattro unità.

Possono richiedere il finanziamento regionale sia i singoli che i nuclei familiari. In quest'ultimo caso, l'importo massimo dei mutui é superiore.

Il regolamento approvato nel 2002, all'art. 3, precisa che costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente tutti i soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda di mutuo, anche se non legati da vincolo di parentela.

Fino al 2001 erano considerati facenti parte del nucleo familiare del richiedente il coniuge e, se inseriti nella famiglia anagrafica, i figli. Il nuovo regolamento invece contiene una definizione di famiglia meno rigida rispetto alla precedente applicando per la concessione dei mutui regionali un concetto di famiglia simile a quello contenuto nella legge regionale 44/1998.

I soggetti richiedenti il mutuo devono essere maggiorenni e non sono concessi i finanziamenti alle persone anziane ultra sessantacinquenni.

Il regolamento approvato nel 2002 inoltre, aumenta l'importo dei finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale: per l'acquisto e la nuova costruzione della prima casa, la Valle d'Aosta

concede un finanziamento massimo di 57.000,00 Euro alle persone singole (precedentemente erano concessi al massimo £. 100.000.000), mentre per i nuclei familiari l'importo è stabilito in 68.000,00 Euro (nel regolamento del 1997 erano stabiliti £.120.000.000). Per il recupero di abitazioni sono concessi fino a 63.000,00 Euro ai singoli (in precedenza £.110.000.000) e 74.000,00 Euro ai nuclei familiari. (in precedenza £.130.000.000).

I richiedenti devono avere la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione europea e la residenza di almeno 5 anni, anche non consecutivi, in uno o più comuni della Valle d'Aosta. Ai cittadini extracomunitari è riconosciuto il diritto ad accedere ai finanziamenti per acquistare la prima casa in Valle d'Aosta solo se esistono tali condizioni di reciprocità in convenzioni o trattati internazionali.

Nel regolamento sono fissati i limiti di reddito che consentono di accedere ai finanziamenti regionali. I mutui sono concessi a soggetti che hanno un reddito personale non inferiore a 5.000 Euro annui. Per l'accesso ai mutui regionali il reddito imponibile del nucleo familiare del richiedente non può comunque essere inferiore a 10.000,00 Euro e non può superare, tenendo conto delle riduzioni previste, 34.000,00 Euro. Dal reddito del nucleo familiare viene detratta una somma pari a 1.700 Euro per ogni componente del nucleo che risulta a carico del richiedente ed i redditi da lavoro dipendente vengono considerati nella misura del 60%.

Il reddito del nucleo familiare non è solamente il criterio oggettivo che consente di richiedere il mutuo, ma anche la misura per stabilire il tasso di interesse, che varia dal 30% (del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio) per i redditi più bassi, al 70% (del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio) per quelli più alti.

L'esame delle domande e la formulazione delle relative graduatorie viene effettuata da una Commissione appositamente costituita. Le graduatorie vengono formate con l'attribuzione di punteggi, sulla base delle caratteristiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari. Sono privilegiate nell'assegnazione dei finanziamenti le famiglie numerose e le persone sottoposte a provvedimento di sfratto esecutivo e l'acquisto dell'alloggio occupato in locazione. Il nuovo regolamento ha introdotto l'assegnazione di un alto punteggio a favore delle coppie che hanno contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo. L'intervento teso ad aiutare le giovani coppie sposate ad acquistare la loro prima abitazione è in coerenza con gli obiettivi che la Valle d'Aosta si è impegnata a perseguire nella legge regionale a favore della famiglia, tra i quali è espressamente prevista la promozione e l'agevolazione da parte dell'Amministrazione regionale per la formazione di nuove famiglie.

L'Amministrazione regionale stanziava mediamente £.30.000.000.000 l'anno per l'attivazione di mutui. Nel 2001 l'impegno di spesa è stato di pari importo. Il numero delle domande per accedere al mutuo regionale per l'acquisto della prima casa è costantemente cresciuto negli ultimi cinque anni, passando dalle circa 700 del 1995 a più di 1100 del 2000. Le domande che vengono soddisfatte in base all'ammontare del finanziamento disposto dalla Regione sono mediamente 290 all'anno.

L'80% circa delle richieste è relativo all'acquisto, il 12% al recupero ed il restante 8% alla costruzione.

L'Amministrazione regionale concede anche mutui per la costruzione della prima casa a cooperative edilizie. A partire dal 1995 i finanziamenti regionali per l'attivazione dei mutui sono stati di £.6.800.000.000. La concessione dei mutui è diretta alla costruzione di 68 alloggi.

### **Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

Sul territorio regionale esistono 1.716 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di questi 1.395 sono ubicati nel comune di Aosta. La maggior parte degli alloggi sono di proprietà dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (istituita con legge regionale del 9 settembre 1999, n.30), alcuni sono di proprietà dei comuni e solo in minima parte dell'Amministrazione regionale.

La legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (come modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n.35) disciplina l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'assegnazione degli alloggi avviene mediante pubblico concorso indetto dagli enti pubblici.

Possono accedere all'edilizia residenziale pubblica i cittadini italiani o appartenenti ad uno stato dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari. A questi ultimi é richiesto di essere iscritti nelle liste degli uffici regionali del lavoro oppure di svolgere in Italia un'attività lavorativa autorizzata.

Tutti coloro che intendono accedere agli alloggi di edilizia residenziale devono avere la residenza anagrafica continuativa, o l'attività lavorativa principale, da almeno 2 anni nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Coloro che sono in possesso della residenza anagrafica nella regione da almeno 5 anni possono accedere all'assegnazione purché svolgano un'attività lavorativa stabile nel comune, o nel territorio, cui si riferisce il bando di concorso. Tutti i soggetti non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione.

Per accedere agli alloggi pubblici il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve superare i limiti fissati dall'Amministrazione regionale. I limiti di reddito vigenti variano in base alla composizione del nucleo familiare e sono compresi tra £.21.903.000 per le famiglie fino a due componenti e i £.35.407.000 per le famiglie con cinque o più componenti (D.G.R. n. 4339 del 19.11.2001). I redditi da lavoro dipendente vengono calcolati nella misura del 60%.

Sono considerati facenti parte del nucleo familiare del concorrente all'assegnazione dell'alloggio, se con lui conviventi, il coniuge, i figli e gli affiliati. Se la convivenza ha avuto inizio 2 anni prima dell'emanazione del bando di concorso, sono considerati componenti del nucleo familiare il convivente *more uxorio* e gli ascendenti ed i discendenti diversi dai figli.

Tra le categorie di utenza stabilite per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica vi é quella denominata famiglie di nuova formazione, cioè quelle in cui i coniugi hanno contratto matrimonio da meno di quattro anni dalla data di scadenza del bando di concorso oppure quella in cui i futuri coniugi abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio. Rientrano nella categoria delle famiglie di nuova formazione anche i soggetti singoli che convivano da almeno due anni con un minore. La condizione temporale non é richiesta se il minore é figlio, legittimo, naturale riconosciuto o adottivo del richiedente.

Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono predisposte da un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente della Regione, tra i quali figura un esperto di problemi sociali. La formazione delle graduatorie avviene in base alla somma dei punteggi assegnati ad ogni richiedente in base a caratteristiche soggettive ed oggettive. Tra le condizioni soggettive il punteggio più alto viene assegnato ai nuclei familiari in cui é presente un invalido con una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80%. Danno origine a punteggio anche la presenza di invalidi dal 67% all'80%, la carenza di reddito, la presenza di più di 5 persone nel nucleo familiare, la convivenza con un minore da più di 2 anni e l'anzianità di residenza in Valle d'Aosta da oltre 5 anni.

I punteggi maggiori vengono assegnati in base a condizioni oggettive. La situazione di sfratto é quella che determina l'attribuzione del punteggio più alto. Il rilascio di un'abitazione di servizio a causa di pensionamento o trasferimento del richiedente sono considerate situazioni che danno origine ad un alto punteggio come quando il richiedente, a seguito di sentenza di rilascio dell'abitazione o di sentenza di separazione dal coniuge, coabita da almeno 2 anni con uno o più nuclei familiari, comunque formati da non meno di 2 persone.

Nella legge regionale inoltre si dispone che, in caso di parità di punteggio, l'alloggio venga assegnato al richiedente più anziano di età. Le persone anziane quindi sono escluse dall'erogazione dei mutui regionali per la prima casa, ma sono privilegiate nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La legge regionale dispone inoltre che l'ente gestore, per determinare il canone di locazione, si debba basare sul reddito complessivo del nucleo familiare, e sul valore locativo degli alloggi.

## **Il Fondo regionale per l'abitazione**

La legge regionale 26 maggio 1998, n.36 istituisce il Fondo regionale per l'abitazione. I contributi sono concessi dal 1999.

In base alla legge regionale la dotazione finanziaria del Fondo é costituita ogni anno dal versamento di quote da parte di enti diversi. La partecipazione della Regione al fondo é pari a £.100.000.000 (circa 52.000 Euro) annui. Vi è inoltre:

- una quota dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica versata dagli enti gestori, non inferiore al 40% della somma stanziata dalla Regione.
- una quota versata dai comuni, relativa alla riscossione dell'ICI per agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pari al 40% del contributo regionale.
- una quota messa a disposizione degli enti locali pari al 20% del contributo regionale.

Con deliberazione n. 671 dell'8 marzo 1999, la Giunta regionale ha approvato le modalità ed i criteri per l'attribuzione dei contributi. Possono richiedere i contributi del Fondo gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli aspiranti assegnatari collocati nelle graduatorie definitive e le famiglie di nuova formazione (come definite dalla legge regionale che regolamenta l'edilizia residenziale).

I contributi sono concessi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno segnalato all'ente gestore l'impossibilità di pagare regolarmente il canone di locazione e/o le spese per i servizi accessori. L'impossibilità deve derivare dalla perdita totale o dalla riduzione di almeno il 40% del reddito per un periodo superiore a 3 mesi consecutivi. La perdita del reddito può essere conseguente a disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, infortunio o grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o riabilitative, servizio di leva o detenzione di uno o più membri del nucleo familiare. La perdita può essere, inoltre, conseguente al decesso, divorzio, separazione legale, abbandono del tetto familiare da parte di un componente membro del nucleo familiare e percettore di reddito.

Agli assegnatari che rientrano nelle fasce di reddito più basse, i contributi sono concessi anche nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori, ad esempio il riscaldamento, siano superiori rispettivamente al 5% ed al 10% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare.

A tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono soggetti a mobilità abitativa, vengono concessi contributi per le spese di trasloco.

Agli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, inseriti nelle graduatorie definitive, vengono assegnati i contributi per il pagamento del canone di locazione e per il pagamento dei servizi accessori. L'erogazione regionale è limitata al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva. Gli aspiranti assegnatari, per accedere al Fondo, devono trovarsi nelle stesse condizioni previste per l'erogazione dei contributi agli assegnatari.

Le famiglie di nuova formazione possono accedere ai contributi del Fondo regionale quando si trovano impossibilitate a far fronte al regolare pagamento dell'affitto e/o delle spese accessorie; impossibilità che deve derivare dalla mancanza o dalla riduzione di almeno il 30% del reddito.

Le famiglie di nuova formazione possono accedere ai contributi del Fondo regionale solo per i primi 5 anni dalla data di presentazione, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, della documentazione attestante la costituzione della nuova famiglia.

Tutti i contributi sono diretti a coprire le spese in base all'ammontare della perdita del reddito. I contributi non sono concessi a coloro i quali abbiano ricevuto provvidenze assistenziali, dall'USL, dai

comuni o dai servizi sociali regionali, dirette esclusivamente alla copertura integrale degli oneri derivanti da canoni di locazione e servizi accessori.

La Giunta regionale ha, inoltre, disposto che il 20% della disponibilità del Fondo regionale sia mensilmente riservato ai soggetti appartenenti alla categoria delle famiglie di nuova formazione.

Nel 2001, hanno avuto accesso ai contributi del Fondo regionale per l'abitazione 88 soggetti, con un impegno di spesa regionale di 82.646,24 Euro.

I contributi regionali del Fondo per l'abitazione sono alternativi a quelli erogati dallo Stato (Legge 9 dicembre 1998, n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", istituisce, all'articolo 11), nell'ambito del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Le risorse statali assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

La legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 "Legge finanziaria per gli anni 2000/2002", stabilisce che i fondi statali attribuiti alla Valle d'Aosta siano gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale. La gestione regionale avviene in base alle modalità previste per il funzionamento del Fondo regionale. La Giunta regionale, con deliberazione del 14 giugno 2001, n. 1640, ha indetto il bando pubblico di concorso per l'anno 2001 per la partecipazione al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, mentre per l'anno 2002 il bando di concorso è stato approvato con deliberazione n. 2305 del 24.06.2002.

Come previsto dalla legge nazionale i destinatari dei contributi sono tutti coloro che sono affittuari di un alloggio e necessitano di un contributo per il pagamento del canone di affitto.

I possibili beneficiari sono suddivisi in due fasce, determinate in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

Nella prima fascia sono inseriti coloro che dispongono di un reddito annuo lordo imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS. Inoltre il canone annuo di locazione deve incidere almeno per il 14% sul reddito familiare. Al reddito percepito dal nucleo familiare viene detratto un milione per ogni figlio a carico. Il reddito diminuito serve solo a consentire al nucleo l'inserimento nelle fasce reddituali per l'accesso al contributo. Nella prima fascia si prescinde dalla tipologia dei redditi e dalla composizione del nucleo familiare.

Nella seconda fascia rientrano coloro che dispongono di un reddito annuo lordo imponibile dell'intero nucleo familiare non superiore al limite stabilito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'incidenza sul reddito del canone di locazione deve essere superiore al 24%. Ai fini del calcolo del reddito familiare, il reddito da lavoro dipendente o pensione viene considerato nella misura del 60%. Sul reddito determinato viene operata la diminuzione di un milione per ogni figlio a carico.

Non hanno diritto di ricevere i contributi del Fondo statale i nuclei familiari nei quali sia presente un componente titolare di diritti di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, sia sul territorio regionale che in qualsiasi altra località. L'accesso ai contributi è negato anche nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado oppure tra coniugi non separati legalmente o, se separati, conviventi.

L'assegnazione dei contributi avviene da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito dell'emanazione di bandi di concorso pubblici che vengono emanati annualmente.

La formazione delle graduatorie, una per ogni fascia di utenza, avviene in base alla somma dei punteggi spettanti ai richiedenti in base al reddito e all'incidenza del canone su di esso: più alta è l'incidenza del canone sul reddito, più alto è il punteggio, minore è il reddito al netto del canone di affitto e ripartito tra i componenti del nucleo familiare e maggiore è il punteggio attribuito.

Il contributo massimo che viene assegnato ai nuclei familiari che rientrano nella prima fascia è di £.6.000.000 (3.098,74 Euro). Per coloro che fanno parte della seconda fascia, il contributo non può superare £.4.500.000 (2.324,06 Euro).

Per i nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni di debolezza sociale possono essere stabiliti nei bandi di concorso limiti di reddito per l'accesso ai contributi superiori al 25% di quelli fissati per la prima e la seconda fascia, oppure può essere incrementato della stessa entità l'ammontare del contributo massimo.

Tra le condizioni individuate dall'Amministrazione regionale è compresa la presenza nel nucleo familiare di anziani conviventi ultra sessantacinquenni o disabili il cui grado di invalidità viene stabilito in ogni bando. Nel bando di concorso del 2001 la percentuale di invalidità era pari al 70%. Lo stesso bando stabiliva che per tutti nuclei familiari che si trovavano in particolari condizioni il contributo da assegnare era incrementato del 25%. Inoltre nel 2001 i contributi sono stati assegnati dando priorità ai richiedenti che, oltre ad avere i requisiti richiesti, erano sottoposti a provvedimento di sfratto e avevano stipulato un nuovo contratto di locazione.

I richiedenti il contributo del Fondo regionale che non hanno ricevuto i contributi possono accedere al Fondo nazionale.

Complessivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, lo Stato ha trasferito alla Valle d'Aosta £.2.023.613.000.

Al primo bando di concorso regionale del 2000, per accedere ai contributi del Fondo nazionale sono state presentate 379 domande. Ne sono state finanziate 297, delle quali 192 relative alla prima fascia e 105 alla seconda.

Nel 2001 sono state finanziate 331 domande per accedere ai contributi del Fondo nazionale, delle quali 236 relative alla prima fascia e 95 alla seconda ed i fondi trasferiti dallo Stato sono stati pari a £.658.000.000.

La Valle d'Aosta per l'anno 2001 ha integrato la somma trasferita dallo Stato con fondi propri per l'importo di 117.017,34 Euro, determinando una disponibilità finanziaria per l'anno 2001 pari a 456.845,98 Euro.

## **L'emergenza abitativa**

La legge regionale che disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'articolo 23 (Come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1999, n.8) prevede la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

La riserva degli alloggi è disposta dal Presidente della Regione, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, del sindaco del comune interessato, dell'ente proprietario o dell'ente gestore.

Possono essere utilizzati per le situazioni di emergenza abitativa solo gli alloggi di risulta, occupati, cioè almeno una volta. Nel caso di alloggi di nuova costruzione o recuperati destinati alle graduatorie, possono essere utilizzati soltanto quelli riservati per i profughi o per le forze dell'ordine e non assegnabili per carenza di soggetti aventi titolo.

La riserva degli alloggi, disciplinata in via generale dall'art. 23 della legge regionale 39/95, è disposta per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, per sgombero di unità abitative da recuperare, per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza ed infine per l'assegnazione di alloggi a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio che si trovano in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa.

In particolare la Giunta regionale ha definito, con propria deliberazione n. 5004 del 24.12.2001, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati in

concorrenza tra i soggetti che si trovino in specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa e soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio che si trovino in situazioni di disagio abitativo o di emergenza abitativa. In questi ultimi casi le condizioni oggettive che determinano nello specifico la situazione di emergenza abitativa sono state, nel rispetto delle disposizioni di legge, definite con la predetta deliberazione e riguardano:

- nuclei che a seguito dell'esecuzione di sentenza di sfratto e/o altra sentenza di rilascio dell'abitazione fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria (anche in alberghi, residences, camere ammobiliate, ecc.), con redditi inferiori a quelli previsti dalla normativa regionale per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La condizione di emergenza abitativa sussiste nei confronti di nuclei socialmente deboli o con problematiche sociali rilevanti, da rilevarsi a cura dell'assistente sociale competente.

Ricadono in detta condizione anche i soggetti residenti in un comune della regione senza fissa dimora;

- nuclei con la presenza di portatori di handicap sensoriale e/o motorio, che si trovino in situazioni di sistemazione abitativa precaria come sopra descritta o di disagio abitativo, da rilevarsi da parte degli organi competenti, e che dispongano di redditi inferiori a quelli previsti dalla normativa regionale per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Alle condizioni oggettive si aggiungono le condizioni soggettive che influiscono unicamente per l'attribuzione di un punteggio e di conseguenza l'inserimento in una graduatoria dei casi di emergenza abitativa sulla base della quale, tenuto conto della composizione del nucleo familiare del soggetto, sono riservati gli alloggi disponibili.

Le condizioni soggettive sono riferite alle condizioni sociali e sanitarie che comportano una riduzione della capacità lavorativa: maggiore è il grado di invalidità del soggetto, maggiore è il punteggio assegnato. La presenza di soggetti tossicodipendenti, alcooldipendenti, ex-detenuiti, soggetti con problemi psichiatrici o malati di AIDS è considerata una condizione soggettiva in base alla quale è attribuito un punteggio discrezionale che va dai 2 agli 8 punti; mentre se nel nucleo vi sono minori fino a 14 di età il punteggio varia a seconda del numero di essi e ancora se il soggetto richiedente è singolo con minori a carico gli viene riconosciuto un ulteriore punteggio.

Per accedere all'assegnazione degli alloggi riservati i richiedenti in situazioni di emergenza abitativa devono avere i requisiti richiesti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Se i soggetti sono privi dei requisiti necessari l'assegnazione ha carattere provvisorio per la durata massima di 2 anni.

Nel 2001 sono stati assegnati 10 alloggi per sopperire a situazioni di emergenza abitativa.

La maggior parte degli alloggi assegnati attraverso la procedura di emergenza sono ubicati nel comune di Aosta (anche se spesso i richiedenti risiedono in altri comuni della regione) poiché è il comune con il maggior numero di alloggi.

## NOTE

- <sup>1</sup> In Italia sono 10 le regioni che hanno approvato, dal 1989 ad oggi, una legge regionale a favore della famiglia; tra queste solo la legge valdostana ha l'obiettivo di riconoscere e sostenere tutte le famiglie che vivono sul suo territorio, indipendentemente dal tipo di legame sul quale la famiglia è stata fondata.
- <sup>2</sup> Con deliberazione del 18 marzo 2002, n.941, la Giunta regionale ha stabilito che dal 1° gennaio 2002 l'importo dell'assegno post natale è di 516,46 Euro all'anno per il 1° figlio, 774,69 Euro all'anno per il 2°, 1.032,91 Euro all'anno per il 3°. Per ogni figlio nato dopo il terzo, vi è un ulteriore aumento di 258,23 Euro all'anno.
- <sup>3</sup> 265,20 Euro per quelli successivi al 1° gennaio 2002.
- <sup>4</sup> L'ISTAT non ha ancora diffuso il dato per il 2001, resta vigente quello del 2000.
- <sup>5</sup> Istituto degli Innocenti di Firenze, 2000.
- <sup>6</sup> Per l'anno 2002 la Giunta regionale, con deliberazione dell'11 febbraio 2002, n. 387, ha stabilito la misura dei contributi per l'affidamento a parenti in: 398,79 Euro se residenziale; 199,38 Euro se a tempo parziale e 13,31 Euro se saltuario. In caso di affidamento a terzi l'importo è pari rispettivamente a: 513,75 Euro; 265,86 Euro e 17,71 Euro.
- <sup>7</sup> Relativamente al 2002, con deliberazione del 29 marzo 2002, n.1154, la Giunta regionale ha stabilito che la quota base mensile con abitazione di proprietà è di 233,15, Euro mentre di 388,48 Euro con abitazione in affitto.
- <sup>8</sup> **LIVELLO STRUTTURALE:** comprende le aree della casa, del lavoro e dei servizi e la mera indigenza; questo livello è oggetto principalmente delle politiche delle amministrazioni comunali e regionali.  
**LIVELLO RELAZIONALE:** comprende l'area che riguarda la famiglia, il rapporto di coppia, la condizione giovanile e degli anziani, le reti di vicinato, l'organizzazione del tempo libero; questo livello di analisi viene messo in relazione con le politiche sociali, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni religiose.  
**LIVELLO DI CONDIZIONE:** sono stati qui inseriti i gruppi specifici interessati da dipendenze, immigrazione, prostituzione, patologie croniche e mentali, analfabetismo e abbandoni scolastici ecc.....; questo livello è in relazione con politiche sociali e sanitarie. ["Lo sguardo della Diocesi sui poveri, pp. 30].